

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° luglio 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2016, n. 16.

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017. (17R00042)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2016, n. 17.

Legge regionale di stabilità 2017. (17R00043) Pag. 4

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2016, n. 0238/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). (17R00082)..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2016, n. 18.

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. (17R00067)..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2016, n. 20.

Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016. (17R00079)..... Pag. 40

REGIONE TOSCANA


LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2016, n. 84.

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). - Modifiche alla legge regionale n. 3/1994. (17R00031)..... Pag. 52

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19, della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio. (17R00139)..... Pag. 57





REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2016, n. 16.

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 15 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME

IN MATERIA DI TRASPARENZA

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo dopo le parole «Disposizioni in materia di» sono inserite le parole: «diritto di accesso civico»;

b) all'art. 1, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1.1 nell'alinea le parole «In adeguamento agli obblighi di pubblicità» sono sostituite dalle parole: «In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità», le parole «della presente legge» sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97», le parole «dell'art. 24» sono sostituite dalle parole: «dell'art. 15» e le parole «degli articoli da 34» sono sostituite dalle parole: «degli articoli da 35»;

1.2 prima della lettera *a)* è inserita la seguente:

«0a) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa, l'accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;

1.3 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'art. 9-*bis* del decreto si applica limitatamente alle banche dati di cui all'allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi»;

1.4 nella lettera *b)* le parole «dal comma 8, lettere *c)* e *d)*» sono sostituite dalle parole: «dal comma 8, lettere *a)* e *c)*» e il secondo periodo è soppresso;

1.5 nella lettera *c)* sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 14 del decreto relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. Per la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio»;

1.6 nella lettera *d)* il primo periodo è soppresso;

1.7 la lettera *h)* è abrogata;

1.8 nella lettera *l)* le parole «il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tenuto conto della normativa provinciale in materia» sono sostituite dalle parole: «l'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia»;

1.9 la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:

«*m)* il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, in armonia con quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'art. 43 del decreto, nel responsabile per la prevenzione della corruzione»;

c) all'art. 1 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alle aziende e alle società in controllo della Regione, nonché a quelle in controllo degli enti a ordinamento regionale si applicano, in quanto compatibili le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia. Per società in controllo pubblico si intendono le società come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo. Le disposizioni della presente legge trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, degli enti pubblici a ordinamento regionale, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio dai suddetti enti pubblici e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da enti pubblici a ordinamento regionale.»;

d) all'art. 1, comma 3, le parole «dell'art. 4» sono sostituite dalle parole: «dell'art. 7-*bis*».



Art. 2.

Norme transitorie

1. Gli enti, le società e le aziende di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla presente legge, si adeguano alle disposizioni recate dall'art. 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.

2. I termini previsti dall'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2009, N. 2 RECANTE «NUOVE NORME RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE» COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2015, N. 30

Art. 3.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole: «Province autonome di Trento e di Bolzano» sono aggiunte le seguenti parole: «, quando tali atti siano destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento»;

b) alla lettera c) dopo le parole: «degli stessi enti» sono aggiunte le seguenti parole: «, quando tali atti siano destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento»;

c) alla lettera d) dopo le parole: «dei suddetti enti» sono aggiunte le seguenti parole: «, quando tali atti siano destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento»;

d) alla lettera f) dopo le parole: «delle Comunità di Valle della regione» sono aggiunte le seguenti parole: «, quando tali atti siano destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento».

Art. 4.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni

1. All'art. 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni le parole: «sia stabilita da leggi statali o regionali o provinciali o sia richiesta dagli organi degli enti interessati» sono sostituite dalle parole: «sia prevista dalla normativa vigente».

Art. 5.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«2. La consultazione del Bollettino Ufficiale sul sito web della Regione autonoma Trentino-Alto Adige è libera e gratuita; essa è consentita in modo permanente per quanto riguarda le leggi, i regolamenti e gli atti rivolti alla generalità dei cittadini, mentre è circoscritta al periodo temporale stabilito dalle specifiche normative di settore in tutti gli altri casi.».

Art. 6.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni

1. All'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola:

«esclusivamente» è soppressa;

b) al comma 5 le parole «dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche. A tal fine i soggetti richiedenti la pubblicazione, quali responsabili del trattamento dati, devono trasmettere gli atti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali omettendo tutte le informazioni che possono contrastare le esigenze di tutela previste nel decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole: «della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. A tal fine i soggetti richiedenti la pubblicazione, quali responsabili del trattamento dati, devono trasmettere gli atti alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel rispetto della citata normativa.».

Capo III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 7.

Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 concernente «Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici» e successive modificazioni.

1. La legge regionale n. 14 del 1976 e successive modificazioni è abrogata.

2. Sono fatti salvi i diritti quesiti di coloro che beneficiano del contributo in forma rateale.



Art. 8.

Modifica alla legge regionale 28 settembre 2016, n. 8 «Disposizioni urgenti in materia di enti locali»

1. Nell'art. 3, comma 1, della legge regionale 28 settembre 2016, n. 8 «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» le parole: «, lettera a),» sono soppresse.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 «Sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni» e successive modificazioni.

1. I commi primo e secondo dell'art. 31 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 «Sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni» e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

«Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale delle operazioni per il referendum, il Presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente:

1. plico - copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;

schede votate, comprese quelle bianche e nulle;
copia dei fogli di scrutinio;

copia degli elenchi elettorali che sono serviti per la votazione.

2. plico - copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;

copia dei fogli di scrutinio;

copia degli elenchi elettorali che sono serviti per la votazione.

I plichi dovranno essere chiusi con sigilli recanti le firme del Presidente e dei due scrutatori.»

Art. 10.

Disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione

1. Alle finalità di cui all'art. 11, commi 2, 3, 6 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si provvede secondo quanto previsto dal seguente comma:

a) sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale l'organo amministrativo delle società controllate dalla Regione è costituito da un amministratore unico o da un organo collegiale di amministrazione, composto da tre a cinque membri. La deliberazione trova applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società successivo alla data di adozione di questa deliberazione;

b) alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo si provvede nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta regionale sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti con cui classificare le società e in conformità a criteri che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa per l'organizza-

zione della società coniugandolo con quello di promuovere la più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle azioni della Regione. In ogni caso è richiesto il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico;

c) fino all'adozione della disciplina attuativa della lettera b) continuano ad applicarsi le norme regionali e le deliberazioni della Giunta regionale vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Allo scopo di razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie e per renderle più efficienti e funzionali, con riferimento alle società di capitale aventi sede nel territorio regionale, delle quali la Regione detiene, anche insieme con Province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale, una partecipazione di oltre il 50 per cento del capitale sociale, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione, sentite le Province e gli altri enti pubblici detentori di quote azionarie, le misure per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, entro i limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1. La deliberazione trova applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società successivo alla data di adozione di questa deliberazione.

3. Le società controllate dalla Regione già costituite all'entrata in vigore di questa disposizione, adeguano i propri statuti alle disposizioni introdotte da questo articolo e, per quanto compatibile, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, entro il 31 dicembre 2017.

4. Quanto previsto da questo articolo non si applica alle società costituite ai sensi della normativa delle Province autonome o, comunque, controllate dalle medesime o da altri enti pubblici aventi sede nel rispettivo territorio provinciale.

5. L'art. 1 (Disposizioni in materia di compensi e di numero di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla Regione) della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4 è abrogato.

6. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 11.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 15 dicembre 2016

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

17R00042



LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2016, n. 17.

Legge regionale di stabilità 2017.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 15 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni - Contributo straordinario per le spese di attivazione dei nuovi comuni

1. A ogni comune della Provincia di Trento che, a seguito dell'esito positivo del referendum consultivo, sarà fuso a decorrere dal 1° gennaio 2019, la giunta regionale concede negli esercizi 2017 e 2018 il contributo straordinario da destinare alle spese necessarie per l'attivazione del nuovo comune pari a euro 30.000,00 annui.

2. A ogni comune della Provincia di Trento che, a seguito dell'esito positivo del referendum consultivo, sarà fuso a decorrere dal 1° gennaio 2020, la giunta regionale concede negli esercizi 2017, 2018 e 2019 il contributo straordinario da destinare alle spese necessarie per l'attivazione del nuovo comune pari a euro 20.000,00 annui. Tale contributo spetta anche al comune a cui è aggregato un altro comune.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 260.000,00 per gli anni 2017 e 2018 e in euro 200.000,00 per l'anno 2019 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 «Erogazione di contributi a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152» e successive modificazioni

1. All'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 15 del 1957 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: «Possono inoltre essere riconosciuti contributi per l'assistenza svolta ai cittadini per l'accesso agli interventi in materia di lavoro e alle connesse attività di supporto previsti dalle due province autonome.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del «Fondo unico per il finan-

ziamento delle funzioni delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano» di cui all'art. 13 della legge regionale 16 luglio 2014, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 3.

Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, concernente «Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 7 del 1992 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo le parole «delle persone casalinghe» sono sostituite dalle parole: «delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari»;

b) all'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1. al comma 1 le parole «delle persone casalinghe» sono sostituite dalle parole: «dei soggetti di cui al comma 1-bis», le parole «che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4.» sono soppresse e le parole «non superiore alla misura della contribuzione prevista per il settore servizi domestici» sono sostituite dalle parole: «non superiore ad euro 4 mila»;

1.2. il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il contributo spetta a coloro che si trovano nelle condizioni previste dal regolamento regionale, individuate tenuto particolarmente conto della presenza all'interno del nucleo familiare del soggetto richiedente di figli o familiari non autosufficienti o di situazioni di difficoltà derivanti dalla perdita del lavoro. Il contributo non spetta ai titolari di pensione diretta e a coloro che non iscritti a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo o subordinato e usufruiscono di analoga provvidenza a carico di istituti assicurativi o previdenziali.»;

1.3. al comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole «o la pensione anticipata»;

1.4. al comma 2-bis sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e non è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni»;

c) al comma 3 dell'art. 6-ter della legge regionale n. 7 del 1992 e successive modificazioni le parole «e comunque non oltre l'anno solare in cui avviene il compimento del quarantesimo anno di età» sono soppresse.

2. Il capo III della legge regionale n. 7 del 1992 è abrogato.

3. L'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1992 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo è pari al 50 per cento dell'importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per le aziende della Provincia di Bolzano che presentano un punteggio superiore a 75 punti di svantaggio, secondo quanto definito in base all'art. 14, comma 2, l'ammontare del contributo è determinato annualmente dalla giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento.».



4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande relative ai versamenti effettuati per gli anni successivi al 2015.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del «Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 4.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, concernente «Pacchetto famiglia e previdenza sociale» e successive modificazioni

1. All'art. 1 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «euro 7 mila» sono sostituite dalle parole: «euro 9 mila», le parole: «o affidamento» sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.»;

b) al comma 3 le parole: «qualora, durante tali periodi, venga assunta in loro sostituzione per lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma un'altra persona almeno con contratto di lavoro a tempo parziale pari al 50 per cento del contratto a tempo pieno. In caso di mancata assunzione l'importo massimo del contributo viene ridotto del 50 per cento. L'assunzione di un'altra persona non è richiesta ai fini dell'erogazione del contributo ai coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e.» sono soppresse;

c) al comma 4 le parole: «o affidamento» sono soppresse e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.»;

d) al comma 6 dopo le parole «decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,» sono inserite le parole: «con gli interventi di cui all'art. 2,».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande per la copertura previdenziale relative agli anni successivi al 2015.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del «Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 5.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 «Norme urgenti in materia di personale» e successive modificazioni

1. All'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera g), le parole: «qualora nei rispettivi regolamenti sia prevista analoga possibilità» sono soppresse;

b) nel comma 5, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «anche mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici o di selezioni pubbliche approvate dal consiglio regionale, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi consigli».

Art. 6.

Modificazioni dell'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 «Legge regionale di stabilità 2016» concernente il rinnovo contrattuale

1. All'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: «per il triennio 2015-2017» sono sostituite dalle parole: «per il triennio 2016-2018»;

b) nel comma 1 le parole: «per il triennio 2015-2017» sono sostituite dalle parole: «per il triennio 2016-2018, in aggiunta a quanto stanziato in bilancio per il finanziamento dell'indennità di vacanza contrattuale,» e le parole: «per gli anni 2015 e 2016 e nell'importo di 495.000,00 euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle parole: «per l'anno 2016, nell'importo di 391.000,00 euro per l'anno 2017 e nell'importo di 495.000,00 euro per l'anno 2018»;

c) nel comma 2 la lettera b) è sostituita dalle seguenti: «b) 391.000,00 euro sull'esercizio 2017;

b-bis) 495.000,00 euro sull'esercizio 2018.».

2. Dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quanto già autorizzato.

Art. 7.

Modificazione dell'art. 7 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 e successive modificazioni in materia di ricambio generazionale in relazione al triennio contrattuale di riferimento

1. Nel comma 5-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 12 del 2014 le parole: «per il triennio 2015-2017» sono sostituite dalle parole: «per il triennio 2016-2018».


Art. 8.

Modificazione dell'art. 7 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 «Legge regionale di stabilità 2016» concernente i tirocini formativi

1. Nell'art. 7 della legge regionale n. 28 del 2015 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La copertura per gli esercizi finanziari successivi è definita con legge di stabilità.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.



Art. 9.

Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 «Legge regionale di stabilità 2016» concernente il sostegno a progetti per lo sviluppo del territorio regionale nell'ambito dell'intermodalità

1. L'art. 9 della legge regionale n. 28 del 2015 è abrogato.

2. La minor spesa derivante dal presente articolo trova evidenza nella tabella A.

Art. 10.

Disinvestimento delle somme del consiglio regionale impiegate in strumenti finanziari

1. Con decorrenza dall'anno 2016, qualora non si possa procedere al disinvestimento delle quote di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, può essere fatta confluire nel Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione una somma corrispondente, mediante il disinvestimento di altri strumenti finanziari in disponibilità del consiglio regionale.

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni «Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale»

1. All'art. 24 della legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'albo di cui al comma 1 accede anche il personale regionale che abbia conseguito l'idoneità alle funzioni dirigenziali a seguito di superamento di esame in analoghi corsi o procedure concorsuali indetti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano o dai comuni della regione ai sensi delle rispettive disposizioni normative.»;

b) dopo il comma 11-*quater* è aggiunto il seguente:

«11-*quinquies*. Per un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica della dirigenza e comunque per almeno una unità, l'incarico di dirigente può essere conferito dalla giunta regionale con contratto a tempo determinato a persone esterne all'ente di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione ed in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore a quella della legislatura e possono essere rinnovati.».

Art. 12.

Rapporti finanziari tra la regione e gli enti e soggetti del sistema territoriale regionale integrato

1. I flussi finanziari disposti a qualsiasi titolo dalla regione agli enti e soggetti del sistema territoriale regionale integrato di cui all'art. 79, commi 1 e 3, dello statuto speciale sono esclusi da specifiche forme contrattuali.

Art. 13.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per il triennio 2017-2019 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle B e C.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Bolzano, 15 dicembre 2016

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

(Omissis).

17R00043

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2016, n. 0238/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 54 del 12 dicembre 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

- l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in



ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne»;

- l'articolo 13, comma 2, della medesima legge regionale, ai sensi del quale «Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2064 del 4 novembre 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 29 novembre 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 2064/2016, condizionandolo all'accoglimento di una serie di proposte di modifica;

Ritenuto di accogliere le proposte presentate dalla V Commissione consiliare permanente e di emendare conseguentemente il testo regolamentare;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2016, n. 2330;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività)

(Omissis).

TITOLO I

CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.
Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival, festival multidisciplinari, rassegne, e concorsi nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, nonché stagioni musicali o attività concertistiche.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, della legge, non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 12-bis e 28, comma 2, della legge.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, della legge, non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento i soggetti che organizzano festival, festival multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali o attività concertistiche e premi prevalentemente nel settore del teatro amatoriale, del folclore, del canto corale e dell'attività musicale bandistica, finanziati attraverso le convenzioni ed il regolamento disciplinati dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge.

4. L'attività teatrale finanziata con il presente regolamento deve intendersi come attività teatrale professionale e non amatoriale, caratte-



rizzata da un rapporto contrattuale lavorativo, di dipendenza o di lavoro autonomo o di lavoro professionale, retribuito.

5. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

- a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di incentivo da parte degli enti ammissibili a finanziamento;
- c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto;
- d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
- e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;
- g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
- h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;
- i) le modalità di verifiche e controlli;
- j) i termini del procedimento.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) festival di spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono nel settore della musica o della danza o della prosa, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente (salvo la contemporaneità di tutti e tre i settori, nel qual caso si definisce «festival multidisciplinare»), ed eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo («eventi collaterali»), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;
- b) festival multidisciplinare: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono contemporaneamente sia nel settore della musica che della danza che della prosa, eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo («eventi collaterali»), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;
- c) rassegna di spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve ma limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore della musica o della danza o della prosa, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente, ed eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo («eventi collaterali»), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;
- d) stagione musicale o attività concertistica: una pluralità di manifestazioni nel settore della musica, effettuate in un arco temporale lungo, generalmente da settembre a giugno, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che sono organizzate o sono direttamente realizzate ed eseguite, eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo («eventi collaterali»), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;
- e) concorso: concorso a rilevanza internazionale, nazionale o regionale in ambito teatrale o musicale o della danza, ovvero multidisciplinare, atto a valorizzare e premiare talenti e giovani talenti con un premio in danaro, valorizzandone la carriera e lo sviluppo artistico, da realizzarsi prevalentemente in ambito regionale.

Art. 3. Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

TITOLO II REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Art. 4. Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei festival di spettacoli dal vivo

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione dei festival di spettacolo dal vivo, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, un numero desumibile di spettatori (come ricavabile dai «permessi per spettacoli e trattenimenti» presentati alla SIAE) pari ad almeno 3.000 (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). I festival organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) il festival deve durare almeno 3 giorni e non deve durare più di 40 giorni;
- b) il festival si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- c) realizzazione di almeno 5 eventi principali all'interno del festival e di eventi collaterali collegati;
- d) il festival deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
- e) contrattualizzazione *ad hoc* per la produzione e l'organizzazione del festival, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili al festival, personale retribuito con voucher, liberi professionisti, ecc.), di almeno 1 unità amministrativa, organizzativa, artistica e tecnica. Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile;
- f) ammontare complessivo delle entrate derivanti dal festival e dei contributi, anche regionali, afferenti al festival, pari o superiore a euro 120.000,00=;
- g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- h) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;



c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 5.

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei festival multidisciplinari

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival multidisciplinari, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione dei festival multidisciplinari, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, un numero desumibile di spettatori (come ricavabile dai «permessi per spettacoli e trattenimenti» presentati alla SIAE) pari ad almeno 5.000 (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). I festival multidisciplinari organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

a) il festival deve durare almeno 8 giorni e non deve durare più di 30 giorni;

b) il festival si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

c) realizzazione di almeno 20 eventi principali complessivi all'interno del festival, sia nel settore del teatro, che nel settore della musica, che nel settore della danza;

d) il festival deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;

e) contrattualizzazione *ad hoc* per la produzione e l'organizzazione del festival, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili al festival, personale retribuito con voucher, liberi professionisti, ecc.), di almeno 2 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico. Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile;

f) ammontare complessivo delle entrate derivanti dal festival multidisciplinare e dei contributi, anche regionali, afferenti al festival multidisciplinare, pari o superiore a euro 700.000,00=;

g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;

h) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6.

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle rassegne di spettacoli dal vivo

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di rassegne, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione di rassegne di spettacolo dal vivo, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, un numero desumibile di spettatori (come ricavabile dai «permessi per spettacoli e trattenimenti» presentati alla SIAE) pari ad almeno 2.000 (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). Le rassegne organizzate dai soggetti di cui al comma 1, e giunte almeno alla decima edizione, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

a) la rassegna deve durare almeno 40 giorni;

b) la rassegna si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

c) la rassegna si deve svolgere in luoghi diversi;

d) realizzazione di almeno 8 eventi principali all'interno della rassegna e di eventi collaterali collegati;

e) la rassegna deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;

f) contrattualizzazione *ad hoc* per la produzione e l'organizzazione della rassegna, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili alla rassegna, personale retribuito con voucher, liberi professionisti ecc.), di almeno 1 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico. Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile;

g) ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla rassegna e dei contributi, anche regionali, afferenti alla rassegna, pari o superiore a euro 60.000,00;

h) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;

i) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.



3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7.

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle stagioni musicali o attività concertistiche

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di stagioni musicali o attività concertistiche, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione di stagioni o attività concertistiche di musica e danza, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, un numero desumibile di spettatori (come ricavabile dai «permessi per spettacoli e trattenimenti» presentati alla SIAE) pari ad almeno 2.000 (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). Le stagioni o attività concertistiche di musica e danza organizzate dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

a) la stagione o attività concertistica si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) realizzazione di almeno 10 eventi principali all'interno della stagione o attività concertistica e di eventi collaterali collegati;

c) la stagione o attività concertistica deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;

d) contrattualizzazione *ad hoc* per la produzione e l'organizzazione della stagione o attività concertistica, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili alla stagione o attività concertistica, personale retribuito con voucher, liberi professionisti, ecc.), di almeno 1 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico. Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile;

e) ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla stagione o attività concertistica e dei contributi, anche regionali, afferenti alle stesse, pari o superiore a euro 50.000,00=;

f) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;

g) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 8.

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al concorso

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di premi, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione di concorsi, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. I concorsi organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

a) il concorso si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) il concorso deve prevedere la presenza di una giuria qualificata;

c) il concorso deve prevedere un montepremi annuale complessivo di almeno euro 10.000,00=;


d) il concorso deve prevedere un numero minimo di 25 partecipanti effettivi, al netto di eventuali preselezioni, provenienti da almeno 4 diverse nazionalità;

e) contrattualizzazione *ad hoc* per l'organizzazione del concorso, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili al concorso, personale retribuito con voucher, liberi professionisti, ecc.), di almeno 1 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico. Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile;

f) ammontare complessivo delle entrate derivanti dal concorso e dei contributi, anche regionali, afferenti al concorso, pari o superiore a euro 50.000,00=;

g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;

h) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del ter-



ritorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 9.

Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera f), numeri 1) e 2), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, assegna al soggetto, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 4.

TITOLO III

FINANZIAMENTO ANNUALE A PROGETTI TRIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI FESTIVAL, FESTIVAL MULTIDISCIPLINARI, RASSEGNE E CONCORSI REGIONALI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA O DELLA MULTIDISCIPLINARIETÀ, NONCHÉ STAGIONI MUSICALI O ATTIVITÀ CONCERTISTICHE

CAPO I

INCENTIVO PER LA PRIMA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO

Art. 10.

Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, e 8, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui ai medesimi articoli 4, 5, 6, 7 e 8, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). È possibile presentare una sola domanda per ogni tipologia di finanziamento stabilite dagli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, ma tale domanda può prevedere lo svolgimento anche di iniziative ed attività afferenti ad altra tipologia tra quelle indicate agli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, anche se sprovviste dei requisiti ivi richiesti, purché queste non siano prevalenti. In tale ultima ipotesi, i requisiti di ammissione relativi al numero di spettatori ed all'ammontare complessivo delle entrate e dei contributi afferenti ai progetti possono essere la somma degli spettatori

e delle entrate e dei contributi delle iniziative relative a tutte le tipologie per cui viene presentata la domanda. In tale medesima ipotesi, inoltre, i ricavi ed i costi del piano economico preventivo di cui al comma 2, lettera e), nonché il corrispondente deficit, si riferiscono a tutte le tipologie per cui viene presentata la domanda.

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del direttore del Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del direttore del Servizio:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti istanti, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione, e salvo si tratti di enti pubblici territoriali;

b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle attività dei soggetti istanti nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

c) relazione culturale triennale, che descriva i progetti aventi ad oggetto la realizzazione del festival, del festival multidisciplinare, della rassegna, della stagione o attività concertistica o del concorso, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

d) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I;

e) piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 27 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 27, relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, e 8, comma 2;

2) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, comma 3, 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 3, e 8, comma 3;

3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'articolo 27;

4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

6) la non pendenza, nei confronti del soggetto istante, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante.



3. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 15 dicembre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, e 8, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 11.

Istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, nonché all'esatta qualificazione ed all'esatto inquadramento dei soggetti istanti nelle definizioni e tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

2. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, oltre ad accertare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo, e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, può anche ammettere le domande di incentivo per una tipologia di finanziamento diversa da quella richiesta ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8. Il Servizio comunica al richiedente tale provvedimento, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per eventuali controdeduzioni e memorie. Il mancato riscontro entro il termine previsto equivale ad acquiescenza.

3. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, da una commissione di valutazione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione possono far parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, uno o più dei componenti esperti in spettacolo dal vivo della Commissione regionale per la cultura, tra quelli indicati all'articolo 6, comma 2, lettera e), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 12.

Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai festival, ai festival multidisciplinari, alle rassegne, alle stagioni musicali o attività concertistiche e ai concorsi

1. Il finanziamento annuale per progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival, festival multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali o attività concertistiche o concorsi è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti triennali aventi ad oggetto, rispettivamente, i festival, i festival multidisciplinari, le rassegne, le stagioni musicali o attività concertistiche e i concorsi.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

Art. 13.

Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai festival

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C, risulti inferiore a punti 70, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;

b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.

Art. 14.

Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai festival multidisciplinari


1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato E.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati D e E, risulti inferiore a punti 70, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato E;



b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e D.

Art. 15.

Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle rassegne

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegatale alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato F, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato G.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati F e G, risulti inferiore a punti 75, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato G;

b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e F.

Art. 16.

Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle stagioni musicali o attività concertistiche

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegatale alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato H, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato I.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati H e I, risulti inferiore a punti 70, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato I;

b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e H.

Art. 17.

Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai concorsi

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegatale alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato L, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato M.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati L e M, risulti inferiore a punti 60, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato M;


b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e L.

Art. 18.

Riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Conclusa la valutazione di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa, con la relativa determinazione dell'entità degli incentivi, al Servizio.

2. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 11, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival, festival multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali o attività concertistiche o concorsi ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.



3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.

4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 4, 15, comma 4, 16, comma 4, e 17, comma 4, comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

5. L'esatta entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di stabilità con cui è stabilito il finanziamento annuale di cui all'articolo 12, comma 1. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano economico preventivo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 4, 15, comma 4, 16, comma 4, e 17, comma 4, previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

6. Successivamente, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

Art. 19.

Concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del soggetto beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

CAPO II

INCENTIVO PER LA SECONDA E PER LA TERZA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO

Art. 20.

Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti beneficiari degli incentivi per festival, festival multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali o attività concertistiche e concorsi, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'articolo 11, entro il termine perentorio del 31 gennaio, rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 10, commi 1 e 2, è corredata, oltre che della do-

cumentazione prevista dal medesimo articolo 10, comma 2, lettere f), numeri 3), 4), 5) e 6), e g), anche da:

a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L e M;

b) un piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 27 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 27, relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;

c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità precedente.

3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire ex post sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.

4. Si applica l'articolo 11, commi 4 e 5.

Art. 21.

Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 11.

2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C per la realizzazione di festival, D ed E per la realizzazione di festival multimediali, F e G per la realizzazione delle rassegne, H e I per le stagioni musicali o attività concertistiche, L e M per la realizzazione dei concorsi.

3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.

4. Si applicano gli articoli 13, commi 3 e 4, per la realizzazione di festival, 14, commi 3 e 4, per la realizzazione di festival multimediali, 15, commi 3 e 4, per la realizzazione delle rassegne, 16, commi 3 e 4, per la realizzazione delle stagioni musicali o attività concertistiche, e 17, commi 3 e 4, per la realizzazione dei premi.

Art. 22.

Riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Si applica l'articolo 18, salvo che il decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 18, comma 2, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 20, comma 1.

2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore a quella dell'incentivo della prima annualità del triennio, ma solo nei limiti delle quote di stanziamento determinate ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3. Qualora, invece, da tale calcolo derivi una determinazione dell'incentivo in misura inferiore, le risorse residue non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 4, 15, comma 4, 16, comma 4 e 17, comma 4.



Art. 23.

Concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 20, comma 1, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

CAPO III

RENDICONTAZIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 24.

Modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Al rendiconto è allegato:

a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità di riferimento dai soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività, su modello conforme a quello approvato con decreto del direttore del Servizio;

b) una relazione riepilogativa delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) nell'annualità di riferimento, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'articolo 20 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo articolo 20, comma 2, lettera c).

6. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 25.

Rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge, qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 24, comma 5, lettera b), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 10, comma 2, lettera d), e 20, comma 2, lettera a), idonee ad influire ex post in senso peggiorativo sulle fasce di

punteggio numerico attribuite, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 2.

CAPO IV

AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Art. 26.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;

b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 27.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di ospitalità: compensi a compagnie, complessi o organismi, con contratto fisso o con contratto a percentuale; spese di viaggio, di vitto e di alloggio delle compagnie, complessi o organismi ospitati;

c) spese di produzione: spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per produzioni proprie; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); canoni di locazione di sale prova; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri service), spese a favore di soggetti co-organizzatori degli spettacoli dal vivo;

d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;

e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di spazi per gli spettacoli; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli;

f) spese per premi in denaro, nella tipologia di finanziamento stabilita dall'articolo 7;



g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 28.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) spese per oneri finanziari.

Art. 29.

Documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al sog-

getto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 30.

Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 32.

Disposizione transitoria

1. Solo per la prima annualità del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari, un'entità di contributo inferiore di oltre il 12,5 per cento rispetto al contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2016, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4.

2. Solo per il primo triennio 2017-2019, la domanda di incentivo di cui all'articolo 10 è presentata entro il termine perentorio del trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 33.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00082



LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2016, n. 18.

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 55 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la presente legge, disciplina, anche in relazione alla competenza di cui all'art. 4, primo comma, numero 1-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e delle relative norme di attuazione, in particolare l'art. 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) e nel rispetto dei principi fissati dall'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), e dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 17/2007 e dall'art. 76 della legge regionale n. 18/1996 un sistema integrato di interventi per la gestione di attività riguardanti le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di seguito Comparto unico, istituito dal medesimo art. 127 della legge regionale n. 13/1998, in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998).

2. Nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, nonché al fine di definire discipline omogenee in ordine allo stato giuridico,

il sistema integrato del Comparto unico persegue le seguenti finalità:

a) piena realizzazione delle finalità per le quali è stato costituito il Comparto unico;

b) razionalizzazione della gestione e contenimento della spesa del personale delle amministrazioni del Comparto unico;

c) uniformità e omogeneità nell'applicazione degli istituti normativi regionali e nazionali e contrattuali regionali ai rapporti di lavoro del personale del Comparto unico;

d) uniformità e omogeneità dei livelli di formazione del personale del Comparto unico, a tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale stesso, nonché per le ulteriori esigenze correlate alla formazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale del Comparto unico e alle attività di studi, ricerche e innovazioni collegate alla pubblica amministrazione in ambito regionale;

e) adeguatezza e uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro del personale del Comparto unico;

f) razionalizzazione e semplificazione nella gestione dei rapporti con gli altri enti e istituzioni in relazione a comunicazioni, monitoraggio, rilevazioni richieste a diverso titolo alle amministrazioni del Comparto unico;

g) razionalizzazione e semplificazione al fine di conseguire un miglioramento ed efficientamento dei servizi al cittadino e un contenimento della spesa pubblica in ogni ambito di attività delle amministrazioni del Comparto unico.

TITOLO II

DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO

Capo I

RUOLO DEI DIRIGENTI DEL COMPARTO UNICO

Art. 2.

Istituzione del ruolo

1. È istituito il ruolo dei dirigenti del Comparto unico. Il ruolo è articolato in sezioni speciali per le figure dirigenziali professionali e tecniche.

2. I dirigenti sono inseriti nel ruolo in ordine alfabetico.

3. In sede di prima applicazione sono inseriti nel ruolo i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle amministrazioni del Comparto unico ivi compresi quelli collocati in aspettativa o in posizione di comando presso altre amministrazioni.

4. Sono altresì inseriti nel ruolo, in sede di prima applicazione, i segretari comunali e provinciali di fascia A e B del Friuli-Venezia Giulia che, alla data del 31 dicembre 2016, siano titolari di sede, iscritti alla sezione nazionale o regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposi-



zioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero collocati in disponibilità, in comando o in aspettativa se iscritti alla sezione regionale o a quella nazionale purché, in tale ultimo caso, l'ultima assegnazione sia riferita a una sede nel territorio regionale.

5. L'inserimento dei segretari nel ruolo ai sensi del comma 4, avviene, a domanda dell'interessato da presentarsi entro il 31 marzo 2017, mediante attivazione delle procedure di mobilità intercompartimentale; non si applicano, in tal caso, i limiti percentuali di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 3.

Fabbisogni e immissioni nel ruolo

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di funzione pubblica, definisce periodicamente, e comunque con cadenza almeno triennale, i fabbisogni professionali del ruolo nel rispetto dei principi sul contenimento della spesa e sulla base delle esigenze manifestate dalle singole amministrazioni in relazione alla necessità di conferimento di incarichi dirigenziali, nonché definisce il numero massimo complessivo degli incarichi dirigenziali conferibili ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, comunque non superiore al 20 per cento della consistenza della dotazione organica della qualifica di dirigente delle singole amministrazioni con arrotondamento all'unità superiore e, comunque, per almeno una unità, nel rispetto della consistenza delle strutture organizzative di livello direzionale delle singole amministrazioni come rideterminate ai sensi dell'art. 56, comma 7.

2. Sulla base dei fabbisogni di cui al comma 1, l'immissione nel ruolo del personale può avvenire con corso concorso o concorso secondo quanto previsto dall'art. 8 o, nei limiti percentuali previsti dalla giunta regionale in sede di definizione del piano dei fabbisogni, mediante attivazione delle procedure di mobilità intercompartimentale nei confronti di soggetti inseriti nei ruoli unici nazionali, di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); nelle more della attivazione dei ruoli unici nazionali, la mobilità è attivabile nei confronti dei dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Tenuta del ruolo

1. Il ruolo è tenuto presso l'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto di cui all'art. 17; il ruolo ha una banca dati gestita secondo i principi di trasparenza e completezza dei dati, nonché di pertinenza e non eccedenza dei medesimi. I dati sono continuamente aggiornati.

2. Costituiscono dati essenziali da inserire nella banca dati:

- a) cognome, nome e data di nascita;
- b) codice fiscale;
- c) titolo di studio;
- d) data d'inquadramento nella qualifica dirigenziale;

e) data di accesso al ruolo;

f) amministrazione presso cui presta servizio e data del provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale;

g) data di stipula del contratto individuale in vigore e termine dello stesso.

3. Nella banca dati sono, altresì, inserite le ulteriori informazioni relative alla carriera, alle esperienze professionali, agli incarichi ricoperti in precedenti esperienze lavorative, ai corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato, alle lingue straniere conosciute.

4. L'Ufficio unico opera, altresì, una mappatura e un monitoraggio costante delle posizioni dirigenziali del Comparto unico relativamente alla dotazione organica complessiva dei posti di dirigente, ai contenuti degli incarichi e alla loro durata.

5. I dati di cui ai commi 2 e 3 sono pubblici nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Art. 5.

Comitato di indirizzo

1. È istituito, presso l'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto di cui all'art. 17, il Comitato di indirizzo composto da cinque membri nominati con decreto del presidente della regione e così individuati:

a) due esperti, di cui uno con funzioni di presidente, designati dalla giunta regionale e scelti tra soggetti non inseriti nel ruolo;

b) un esperto designato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale scelto tra soggetti non inseriti nel ruolo;

c) un esperto designato dal Consiglio delle autonomie locali (di seguito CAL) scelto tra soggetti non inseriti nel ruolo;

d) un esperto designato dall'ANCI, d'intesa con UNCEM, scelto tra soggetti non inseriti nel ruolo.

2. Il Comitato:

a) svolge funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione del ruolo;

b) svolge funzioni consultive in ordine alle seguenti materie:

1) fabbisogni del ruolo, anche con riferimento agli incarichi di cui al successivo art. 12, comma 1, e fabbisogni riferiti al personale non dirigente;

2) formazione obbligatoria dei dirigenti del ruolo e formazione del personale non dirigente;

3) assegnazioni o comandi del personale dirigente durante la disponibilità;

4) criteri di conferimento degli incarichi di dirigente;

5) altre funzioni in materia di gestione del ruolo dirigenziale allo stesso demandate dalla giunta regionale con propria deliberazione, adottata previo parere della commissione consiliare competente;

c) definisce le sezioni speciali di cui all'art. 2, comma 1;



d) definisce criteri omogenei per la valutazione della dirigenza da applicarsi da parte delle singole amministrazioni;

e) monitora il personale dirigente collocato in aspettativa o in posizione di comando presso altre amministrazioni.

3. Il Comitato opera nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e parità di genere, dura in carica quattro anni e i componenti sono rinnovabili per una sola volta. Ai componenti del Comitato è riconosciuto un gettone di presenza e il rimborso delle spese nella misura prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con la legge n. 122/2010.

Art. 6.

Rapporto di lavoro dei dirigenti inseriti nel ruolo

1. I dirigenti inseriti nel ruolo sono, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 5, dipendenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; restano in capo alle amministrazioni presso le quali i dirigenti prestano servizio le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale e agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto a eccezione dei procedimenti disciplinari.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 5, i comuni, le Unioni territoriali intercomunali (di seguito *UTI*) e, fino al loro superamento, le province, svolgono le funzioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), punto 4, della legge n. 124/2015 mediante personale inserito nel ruolo dei dirigenti di cui all'art. 2; tale funzione è garantita, obbligatoriamente, in via associata per le *UTI* e i comuni, con riferimento agli ambiti territoriali del piano di riordino della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), secondo le soglie demografiche definite ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge regionale n. 26/2014, mediante la nomina di un dirigente inserito nel ruolo stesso. Le amministrazioni obbligate alla gestione associata provvedono ad associarsi entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora lo statuto dell'*UTI* preveda, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 26/2014, la figura del direttore, le relative funzioni possono essere attribuite al personale di cui al primo periodo.

3. Nel caso di gestione associata di cui al comma 2, è istituita, presso uno dei comuni facenti parte della forma associativa, la figura dirigenziale apicale che garantisce lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 2.

4. In sede di contrattazione collettiva di Comparto è definita la disciplina per la determinazione del trattamento economico per i dirigenti, compreso quello dei dirigenti cui sia conferito un incarico apicale o di vertice.

Art. 7.

Procedimenti disciplinari per i dirigenti

1. L'istruttoria dei procedimenti disciplinari e l'adozione dei relativi provvedimenti è curata dall'ufficio per

il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico, istituito nell'ambito dell'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto ai sensi dell'art. 17, comma 3, su specifica segnalazione da parte delle amministrazioni alle cui dipendenze funzionali operano i dirigenti, nonché su iniziativa dell'Ufficio unico, ferma restando l'obbligatorietà dell'azione disciplinare; l'Ufficio unico adotta il provvedimento finale e l'amministrazione presso cui il dirigente presta servizio lo esegue.

2. Nei confronti dei dirigenti inseriti nel ruolo trova applicazione la disciplina normativa nazionale in materia di forme, termini e sanzioni del procedimento disciplinare; continuano a trovare applicazione le previsioni in materia di sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico, sino alla definizione di una specifica disciplina delle medesime in sede di contrattazione collettiva di Comparto, nel rispetto dell'inderogabilità della normativa nazionale.

Capo II

FUNZIONAMENTO DEL RUOLO

Art. 8.


Accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, prevalentemente, per corso concorso; l'accesso alla qualifica di dirigente con riferimento alle figure professionali inserite nelle sezioni speciali di cui all'art. 2, comma 1, avviene esclusivamente mediante concorso. Il corso concorso o il concorso sono banditi, a livello unico di Comparto, dalla regione.

2. Con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 5, è definito il piano dei fabbisogni tenuto conto delle esigenze dotazionali segnalate dalle amministrazioni del Comparto unico e delle situazioni di disponibilità, nonché delle specifiche esigenze dei comuni di cui all'art. 4 della legge n. 38/2001, al fine di garantire l'applicazione delle tutele previste dagli articoli 8 e 9 della medesima legge. Con regolamento emanato dalla regione sono definite la disciplina delle procedure concorsuali di cui al comma 1, per gli aspetti previsti dall'art. 26, comma 6, nonché le modalità di prima assegnazione alle amministrazioni richiedenti dei soggetti utilmente selezionati, sulla base delle esigenze occupazionali manifestate.

3. Al corso-concorso e al concorso possono essere ammessi:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni fun-



zionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

b) i soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per almeno cinque anni purché muniti di diploma di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale n. 509/1999.

4. Il corso concorso e il concorso sono organizzati e svolti a cura dell'Ufficio unico.

5. All'esito del superamento del corso concorso o concorso, l'inserimento nel ruolo di cui all'art. 2 avviene esclusivamente in coincidenza con la decorrenza del primo incarico dirigenziale e della relativa costituzione del rapporto di lavoro subordinato con la regione.

6. I bandi del corso concorso e del concorso possono prevedere che una quota dei posti da coprire, non superiore al 50 per cento, sia riservata al personale delle amministrazioni del Comparto unico con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alla categoria apicale del personale non dirigenziale e in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

7. Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo:

a) la graduatoria del concorso per l'accesso al corso concorso è limitata ai vincitori e non comprende gli idonei;

b) la graduatoria finale del corso concorso comprende anche gli idonei e rimane vigente per un periodo di due anni;

c) la graduatoria finale del concorso comprende anche gli idonei, per un numero pari ai posti messi a concorso, e rimane vigente per un periodo di due anni.

Art. 9.

Formazione dei dirigenti inseriti nel ruolo

1. I dirigenti inseriti nel ruolo hanno l'obbligo, a decorrere dalla data d'inserimento nello stesso, di seguire corsi di formazione continua con l'obiettivo di favorirne la crescita e l'aggiornamento professionale, a sostegno dei processi di cambiamento delle pubbliche amministrazioni.

2. L'attività di formazione deve essere mirata alla costruzione di una dirigenza in grado di esprimere qualità manageriali di eccellenza, con una forte cultura del risultato e della responsabilità, capace di organizzare mezzi e risorse per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e offrire servizi di elevato livello qualitativo.

3. L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto promuove e coordina l'attività di formazione continua e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformità di riconoscimento dei crediti formativi e promuovendo la più ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra i dirigenti inseriti nel ruolo.

4. Per la realizzazione delle attività formative l'Ufficio unico può avvalersi dei servizi forniti dal Centro servizi per le foreste e le attività della montagna - CeSFAM, sentita la competente direzione centrale. Tale disposizione è applicabile anche per quanto riguarda le attività di

formazione, aggiornamento e riqualificazione previste all'art. 29 per il personale del Comparto unico.

5. Integra l'assolvimento dell'obbligo formativo, la partecipazione effettiva e documentata alle attività organizzate dall'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto ovvero accreditate da parte dello stesso.

6. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione, il numero di crediti obbligatori ed eventuali esenzioni dall'obbligo di formazione sono determinati dalla giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di funzione pubblica.

7. L'obbligo formativo di cui al presente articolo si applica anche ai soggetti che hanno superato le procedure di cui all'art. 8 e non ancora titolari di primo incarico dirigenziale, nonché ai dirigenti collocati in disponibilità, in comando, in distacco e in ogni altra forma di utilizzo che consente la permanenza nel ruolo.

Art. 10.

Durata e revoca degli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per un periodo di tre anni e possono essere confermati, senza interperlo, per una sola volta e per un periodo di tre anni; possono essere previsti incarichi dirigenziali di durata non superiore a un anno per particolari esigenze funzionali e organizzative adeguatamente motivate. Gli incarichi dirigenziali di vertice o apicali, limitatamente a quelli il cui rapporto si qualifichi come fiduciario, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni, cessano, comunque, entro centottanta giorni dalla fine del mandato dell'organo politico di riferimento, qualora non rinnovati.

2. La durata dell'incarico può, inoltre, essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

3. L'amministrazione può altresì prorogare l'incarico per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico, comunque non superiore a novanta giorni.

4. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del contratto.

Art. 11.

Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti inseriti nel ruolo

1. Le amministrazioni del Comparto unico che presentano la necessità di conferire incarichi dirigenziali attingono prioritariamente alle professionalità presenti nel ruolo.

2. Nelle amministrazioni che stabiliscono, nell'ambito dei regolamenti di organizzazione, la graduazione funzionale tra incarichi dirigenziali, gli incarichi apicali possono essere conferiti ai dirigenti che hanno maturato un'anzianità di servizio nella qualifica di almeno cinque anni e conseguito nell'ultimo triennio una valutazione positiva. Le amministrazioni definiscono, con la medesima disciplina regolamentare, le modalità di conferimento dell'incarico di sostituzione dei dirigenti.

3. L'inserimento nel ruolo implica la qualificazione allo svolgimento di qualsivoglia incarico dirigenziale,



fermi restando i requisiti per specifiche professionalità. L'amministrazione interessata ad acquisire figure dirigenziali trasmette all'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto richiesta di predisposizione di apposito interpello indicando la tipologia dell'incarico che si intende conferire, con descrizione dettagliata della posizione dirigenziale e delle competenze a essa correlate e indicazione del relativo trattamento economico. L'Ufficio unico predispone e pubblica, sull'apposita sezione del sito della regione, l'interpello. I dirigenti in disponibilità partecipano all'interpello qualora in possesso dei requisiti richiesti dal medesimo; in caso di volontaria mancata partecipazione il periodo di messa in disponibilità è ridotto di due mesi per ogni mancata partecipazione. L'Ufficio unico, in caso di assenza di personale in disponibilità ovvero in assenza di istanze, ne dà comunicazione all'amministrazione interessata che può, quindi, procedere ai sensi dell'art. 12. Ai fini del conferimento di ciascun incarico l'amministrazione interessata tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza presso le amministrazioni in cui ha ricoperto incarichi e della relativa valutazione e delle specifiche competenze organizzative possedute; della scelta effettuata è data comunicazione al Comitato di cui all'art. 5.

4. Fermo restando quanto previsto agli articoli 13 e 56, comma 11, il conferimento di altri incarichi aventi natura fiduciaria può avvenire anche senza ricorrere alla procedura di interpello di cui al comma 3.

5. Gli avvisi possono indicare un periodo minimo di permanenza nell'incarico, non superiore a due anni, durante il quale l'assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell'amministrazione che ha conferito il precedente incarico.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento al conferimento dell'incarico di direttore delle UTI di cui all'art. 18 della legge regionale n. 26/2014.

Art. 12.

Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non inseriti nel ruolo

1. Le amministrazioni del Comparto unico, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, possono conferire, a seguito della comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, quinto periodo, mediante procedure selettive e comparative, incarichi con contratti di lavoro a tempo determinato anche di diritto privato, a soggetti non inseriti nel ruolo che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Le amministrazioni del Comparto unico, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, possono, altresì, conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1, in deroga alla procedura di cui all'art. 11 e anche a fronte della presenza di dirigenti in disponibilità, sentito il Comitato di indirizzo e con adeguata motivazione.

3. Qualora gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 siano conferiti a dipendenti delle amministrazioni del Comparto unico, i medesimi sono collocati in aspettativa senza

assegni per tutta la durata dell'incarico con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

4. Negli enti locali del Comparto unico è, altresì, fatta salva la facoltà di conferire incarichi dirigenziali extra dotazione organica secondo quanto previsto dall'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

5. I conferimenti di cui ai commi 1 e 2 avvengono previa selezione pubblica, sulla base dei criteri definiti con regolamento dalla regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di funzione pubblica.

6. Le amministrazioni definiscono gli elementi negoziali dei contratti di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le clausole di risoluzione dei contratti medesimi, sulla base del modello definito dall'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto, sentito il comitato di indirizzo; il contratto è, in ogni caso, risolto di diritto nel caso in cui l'amministrazione che ha conferito l'incarico dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento al conferimento dell'incarico di direttore dell'UTI di cui all'art. 18 della legge regionale n. 26/2014.

8. Gli incarichi di cui al presente articolo, a eccezione di quelli di cui al comma 4, non possono avere durata superiore a cinque anni; agli stessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, secondo periodo, fatta salva la possibilità di rinnovo a completamento del termine massimo quinquennale.

Art. 13.

Incarico di direttore generale


1. Restano confermate le discipline per il conferimento dell'incarico di direttore generale presso le amministrazioni del Comparto unico.

Art. 14.

Responsabilità dirigenziale

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo di Comparto, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente in disponibilità ai sensi dell'art. 15, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo di Comparto.

2. Al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dal contratto collettivo di Comparto, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del



personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, la retribuzione di risultato è decurtata in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'80 per cento.

Art. 15.

Dirigenti in disponibilità

1. Sono collocati in disponibilità nel ruolo:

a) i dirigenti cui sia stato revocato l'incarico ai sensi dell'art. 14, comma 1;

b) i dirigenti cui, alla scadenza dell'incarico, non sia stato conferito un nuovo incarico.

2. I dirigenti di cui al comma 1, lettera a), collocati in disponibilità per due anni consecutivi, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 5 e 6, decadono dal ruolo. Prima della scadenza del biennio di cui al primo periodo, può trovare applicazione la vigente disciplina contrattuale della risoluzione consensuale.

3. I dirigenti in disponibilità hanno l'obbligo di partecipare, nel corso di ciascun anno, alle procedure comparative di avviso pubblico per le quali abbiano i requisiti. Con riferimento ai dirigenti di cui al comma 1, lettera b), decorsi due anni dal collocamento in disponibilità, l'Ufficio unico, sentito il Comitato di indirizzo, colloca direttamente presso le amministrazioni del Comparto unico dove vi siano posti disponibili i dirigenti privi di incarico, ove in possesso dei requisiti, senza espletare l'avviso pubblico; in caso di rifiuto dell'attribuzione dell'incarico il dirigente decade dal ruolo.

4. Durante il periodo di disponibilità il dirigente è posto a disposizione della regione per lo svolgimento di attività di supporto presso le amministrazioni del Comparto unico, per incarichi commissariali conferiti dalla regione stessa o da enti locali e per comandi presso pubbliche amministrazioni di altri comparti che dovessero farne richiesta; il dirigente può, inoltre, assumere incarichi presso pubbliche amministrazioni di altri comparti o società partecipate da pubbliche amministrazioni o società e soggetti privati previo collocamento in aspettativa. Nelle ipotesi di cui al presente comma, qualora gli incarichi o il comando abbiano durata di almeno un anno, sono sospesi i termini di decorrenza del periodo di disponibilità.

5. Il personale in disponibilità può presentare, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, istanza di ricollocazione, nell'ambito dei posti vacanti in organico, nella categoria apicale del personale non dirigenziale al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto al trattamento di cui al comma 6 e, dal momento della ricollocazione, percepisce il trattamento economico corrispondente alla posizione economica massima della suddetta categoria; il dirigente mantiene altresì, sino al quinto anno successivo alla collocazione nella categoria apicale del personale non dirigenziale, il diritto di essere successivamente ricollocato, nella qualifica di dirigente al momento del conferimento di nuovo incarico. Durante il periodo di ricollocazione sono sospesi i termini di decorrenza del periodo di disponibilità.

6. Ai dirigenti collocati in disponibilità è corrisposto, per i primi sei mesi, il trattamento economico fondamentale e la retribuzione di posizione minima; decorso tale termine ai dirigenti è corrisposto il solo trattamento economico fondamentale.

7. Il trattamento economico di cui al comma 6 è corrisposto dall'Ufficio unico avvalendosi delle risorse del fondo di cui all'art. 16.

Art. 16.

Istituzione del fondo per la disponibilità

1. Per la corresponsione dei trattamenti economici di cui all'art. 15, è istituito un fondo integrativo di solidarietà finanziato a carico di tutte le amministrazioni del Comparto unico, percentualmente determinato sul trattamento economico dei dirigenti in servizio presso ciascuna di esse e graduato in rapporto alla dimensione dell'amministrazione. La percentuale è fissata nella misura massima del 5 per cento annuo del monte salari della dirigenza in servizio delle rispettive amministrazioni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La misura percentuale di cui al comma 1 è annualmente determinata, nei limiti massimi di cui al comma 1, dalla giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 5, secondo l'effettivo fabbisogno di finanziamento del fondo.

3. La quantificazione della spesa di cui al comma 1 è annualmente indicata, a seguito della determinazione di cui al comma 2, nella legge di stabilità.

4. Per la parte degli oneri di cui al comma 1 a carico di comuni, province, fino al loro superamento, e UTI si provvede mediante corrispondente destinazione di quota dei trasferimenti relativi alla finanza locale previsti nella legge di stabilità.

5. La percentuale stessa può essere incrementata, rispetto al limite massimo di cui al comma 1, dalla giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 5, nell'ipotesi in cui le risorse iscritte in bilancio risultino insufficienti rispetto agli effettivi fabbisogni di finanziamento.

TITOLO III

SISTEMA INTEGRATO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE

Capo I

UFFICIO UNICO DEL SISTEMA INTEGRATO DI COMPARTO

Art. 17.

Costituzione dell'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto

1. L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto, di seguito denominato Ufficio unico, è istituito, ai sensi dell'art. 12, comma 37, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), presso la regione.



2. La giunta regionale definisce il livello organizzativo dell'Ufficio unico, la relativa consistenza, nonché le modalità di funzionamento; il fabbisogno occupazionale dell'Ufficio unico è soddisfatto mediante personale appartenente al ruolo unico regionale, nonché personale trasferito, mediante l'istituto della mobilità, dalle altre amministrazioni del Comparto unico. Il personale è individuato, prevalentemente, nell'ambito di quello operante nelle materie oggetto dell'attività dell'Ufficio unico.

3. Nell'ambito dell'Ufficio unico è istituito l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico cui, oltre a quanto previsto dall'art. 7, compete, su richiesta delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico e previa convenzione con le medesime, la gestione, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, delle procedure disciplinari, nonché del contenzioso del lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 165/2001, anche mediante la rappresentanza nel primo grado di giudizio secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'Ufficio opera secondo la disciplina di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in quanto applicabile.

Art. 18.

Ambito di attività dell'Ufficio unico

1. L'Ufficio unico, fermo restando quanto previsto all'art. 17, comma 3, svolge le seguenti funzioni per conto delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico:

a) monitoraggio della programmazione dei fabbisogni di personale nell'ambito delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico, ai fini della verifica del rispetto dei limiti assunzionali e delle politiche di contenimento della spesa di personale nell'ambito del sistema integrato;

b) espletamento delle procedure di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato qualora le UTI e le altre amministrazioni lo richiedano, previa stipula di apposita convenzione;

c) coordinamento delle procedure di utilizzo del lavoro somministrato, mediante l'attivazione delle relative procedure di appalto per il tramite della Centrale unica di committenza della regione;

d) gestione delle elaborazioni stipendiali, nonché delle attività previdenziali e assistenziali del personale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi regionali e dai regolamenti di cui al comma 3;

e) tenuta del ruolo dei dirigenti di cui all'art. 2;

f) programmazione, coordinamento e gestione dell'attività di formazione a favore del personale del Comparto unico;

g) gestione dei rapporti con la delegazione trattante pubblica di Comparto di cui all'art. 32 e supporto tecnico al fine di consentire alla delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività a essa attribuite.

2. I comuni e le UTI provvedono alla definizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa secondo la disciplina di cui all'art. 37.

3. La concreta attivazione dei singoli procedimenti gestionali è disposta, ove necessario, mediante regolamenti adottati dalla regione, sentito il CAL.

Capo II

ASSUNZIONE DI PERSONALE NON DIRIGENTE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO DEL COMPARTO UNICO

Art. 19.

Disposizioni generali

1. Il budget, sulla base del quale definire il limite per le assunzioni a tempo indeterminato, è individuato, a livello di sistema integrato di Comparto, dall'Ufficio unico, sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, ferma restando la specifica facoltà assunzionale e la conseguente imputazione della spesa in capo all'amministrazione presso la quale è realizzata la relativa assunzione.

2. Analogamente a quanto previsto dal comma 1, l'Ufficio unico definisce, sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, il budget per il ricorso a forme di lavoro flessibile, da utilizzare, a livello di sistema integrato di Comparto, anche per attivare la gara di cui all'art. 20, comma 1, lettera b).

3. La giunta regionale, nel rispetto dei budget di cui ai commi 1 e 2, al fine di garantire l'equilibrio occupazionale e finanziario all'interno del sistema integrato del Comparto medesimo, sentito il comitato di cui all'art. 5, è autorizzata a porre in essere, secondo le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento, le misure necessarie a far fronte, anche attraverso forme compensative tra le amministrazioni o tra le finalità di cui ai commi 1 e 2 a favore di quella di cui al comma 2, a particolari e contingenti esigenze delle singole amministrazioni non perseguibili con gli strumenti ordinari.

4. Il personale assunto mediante procedura selettiva o trasferito mediante mobilità, non può ottenere trasferimenti per mobilità prima che siano trascorsi tre anni dall'assunzione o dal trasferimento, fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate.

5. Le amministrazioni del Comparto unico, prima di dare corso alla copertura dei posti vacanti, verificano, presso l'Ufficio unico, la sussistenza di situazioni di eccedenza in altre amministrazioni del Comparto stesso; di detta verifica va dato atto nell'ambito degli avvisi di mobilità o nei bandi di reclutamento.

Art. 20.

Assunzione del personale non dirigente

1. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2, e la disciplina vigente in materia di assunzioni obbligatorie dei



soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene mediante le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'art. 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;

b) mobilità di Comparto;

c) in caso di esito negativo delle procedure di cui alle lettere a) e b), in alternativa:

1) mobilità intercompartimentale;

2) procedure selettive, conformi ai principi dell'art. 26, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o avviamento dalle liste di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, del concorso unico o di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale) o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

Art. 21.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo (patto generazionale)

1. Al fine di promuovere il ricambio generazionale le amministrazioni del Comparto unico, possono concedere, negli ultimi tre anni di servizio del personale in procinto di essere collocato a riposo e su domanda del dipendente, la riduzione da un minimo del 35 per cento a un massimo del 70 per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno; contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno.

2. I risparmi di spesa effettivi derivanti complessivamente dalle misure di cui al comma 1, sono impiegati, dall'amministrazione che intenda avvalersi di tale facoltà, per l'assunzione in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con riferimento alle unità oggetto di riduzione della prestazione lavorativa; alla data di pensionamento del personale di cui al comma 1, l'assunzione può essere trasformata a tempo pieno nel rispetto delle facoltà assunzionali e di spesa.

3. La domanda del dipendente di cui al comma 1 è irrevocabile salvo il caso di modifica della normativa pensionistica incidente sui requisiti e sul trattamento economico del personale interessato o soltanto su uno di essi; in tal caso la trasformazione a tempo pieno è subordinata alla verifica del rispetto del budget assunzionale.

4. Il ricambio generazionale di cui al presente articolo non deve, comunque, determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni del Comparto unico.

Art. 22.

Eccedenze di personale e mobilità collettiva

1. Le amministrazioni del Comparto unico sono tenute a rilevare eventuali eccedenze di personale nel proprio ambito dando applicazione alla disciplina di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 con le seguenti precisazioni:

a) le comunicazioni previste dalla suddetta disciplina si intendono riferite alle organizzazioni sindacali del Comparto unico e all'Ufficio unico;

b) con riferimento all'eventuale riallocazione del personale in situazione di eccedenza, l'amministrazione di appartenenza verifica tale possibilità nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro; in caso di esito negativo, l'amministrazione di appartenenza ne dà comunicazione all'Ufficio unico che verifica la possibilità di ricollocare il personale, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, presso altre amministrazioni del Comparto unico ovvero, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale.

Art. 23.

Mobilità di Comparto

1. Per le finalità di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), le amministrazioni procedono, direttamente o tramite l'Ufficio unico, mediante la pubblicazione di un avviso, al fine di acquisire le istanze dei dipendenti interessati, in cui sono indicati i posti che si intendono ricoprire, la posizione economica attribuibile sulla base delle disponibilità della singola amministrazione, i requisiti e le competenze professionali da possedere; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. L'avviso, in ogni caso, è pubblicato nell'apposita sezione del sito internet della regione a cura dell'Ufficio unico. L'individuazione del dipendente è operata dall'amministrazione interessata alla copertura del posto anche nel caso in cui l'avviso sia attivato dall'Ufficio unico.

2. Ai fini del trasferimento del personale non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; il trasferimento del personale non può avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine diverso che, se più elevato, non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

3. Il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo avviene nel rispetto del disposto di cui all'art. 19, comma 4. Il personale trasferito mantiene la posizione



giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale, compresi la retribuzione individuale di anzianità e il maturato economico, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.

4. Le amministrazioni comunicano, annualmente, all'Ufficio unico i trasferimenti effettuati in attuazione delle procedure di mobilità di cui al presente articolo.

Art. 24.

Mobilità intercompartimentale

1. Le amministrazioni del Comparto unico possono attivare processi di mobilità con altri comparti del pubblico impiego, secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 (Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di Comparto, definisce una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25.

Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di funzioni

1. Nel caso di trasferimento di funzioni tra amministrazioni del Comparto unico, si applica l'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Le spese di personale ricollocato per effetto di trasferimento di funzioni sono neutre per le amministrazioni riceventi, ai fini del rispetto della vigente normativa regionale e delle disposizioni statutarie e regolamentari degli enti locali in materia di contenimento della spesa pubblica, di rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di limiti assunzionali. Per effetto di tale trasferimento le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'amministrazione destinataria.

3. La disciplina di cui al presente articolo si applica alle procedure di trasferimento di personale di cui alla legge regionale n. 26/2014, in relazione alle funzioni trasferite.

Art. 26.

Procedure selettive

1. Fermo restando il disposto di cui agli articoli 19 e 20, la copertura dei posti vacanti in organico, nel rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa previsti dalla vigente normativa, avviene mediante una delle seguenti procedure selettive:

- a) concorso per titoli, titoli ed esami o esami;
- b) corso concorso.

2. Le procedure selettive si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed esterni alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3. Le graduatorie delle selezioni per l'assunzione del personale rimangono vigenti per un periodo di tre anni, non prorogabile, dalla data di pubblicazione delle medesime.

4. Nei bandi dei concorsi pubblici, ferme restando le riserve di legge, si può prevedere:

a) una riserva di posti, non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, ai fini della progressione di carriera del personale, fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale di accesso;

b) una riserva di posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli messi a concorso, a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto mediante procedure selettive pubbliche, che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico;

c) una valorizzazione, con apposito punteggio, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami dell'esperienza professionale dei soggetti di cui alla lettera b), nonché di coloro che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato, presso la stessa amministrazione del Comparto unico, almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, per almeno tre anni, quali lavoratori somministrati e inoltre di coloro che abbiano effettuato un tirocinio formativo e di orientamento di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), e successive modifiche e integrazioni, e al decreto del presidente della regione 13 settembre 2013, n. 166 (Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)), e successive modifiche e integrazioni, presso un'amministrazione del Comparto unico regionale, e che risultino in possesso dell'attestazione delle competenze conseguita a conclusione del percorso di tirocinio.



5. Il numero di posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici ai sensi del comma 4, lettere *a*) e *b*), non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso. Nel regolamento di cui al comma 6 possono, altresì, essere disciplinate ipotesi di resti di frazione analogamente a quanto previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001).

6. Con regolamento, emanato dalla regione, sono definiti:

a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;

b) la procedura selettiva di accesso alle singole categorie e profili professionali, anche con riferimento all'assunzione dalle liste del collocamento, nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette e, nel caso di corso concorso, i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;

c) le modalità di ricorso a sistemi automatizzati con eventuale avvalimento della collaborazione di istituti specializzati e di esperti;

d) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

e) i titoli di studio richiesti quali requisiti di accesso, nonché le categorie e le professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico;

f) la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici e i gettoni di presenza e i rimborsi delle spese spettanti ai componenti esterni.

7. Il regolamento di cui al comma 6 è emanato previo parere del comitato di indirizzo, il quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

8. Con il medesimo regolamento di cui al comma 6, sono altresì individuati, in osservanza delle disposizioni comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché le professionalità per l'accesso alle quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.

9. L'articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso.

Art. 27.

Comando di personale

1. Le amministrazioni del Comparto unico possono avvalersi, per particolari e specifiche esigenze di servizio e per un periodo massimo complessivo di tre anni, di personale a tempo indeterminato di altre amministrazioni del Comparto unico o di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e del dipendente. Alla scadenza dei tre anni le amministrazioni interessate

possono procedere direttamente al trasferimento del personale nei propri ruoli, previo assenso del dipendente interessato e dell'amministrazione di appartenenza qualora esterna al Comparto unico.

2. Il personale comandato conserva il proprio stato giuridico e il trattamento economico fondamentale. La spesa del personale comandato fa carico all'amministrazione presso cui detto personale va a prestare servizio che è tenuta, altresì, a versare l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

3. Al personale comandato ai sensi del comma 1 non competono né indennità né compensi, comunque denominati, connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'amministrazione di appartenenza. A detto personale spettano le indennità previste dall'amministrazione presso cui è comandato per funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'amministrazione medesima.

4. Le amministrazioni del Comparto unico possono disporre il comando di propri dipendenti, previo assenso dei medesimi, presso amministrazioni di altri comparti del pubblico impiego per un periodo massimo di tre anni.

5. Il comando di personale dalle aziende sanitarie regionali, nonché il comando di personale di altri enti o amministrazioni pubbliche presso la regione per lo svolgimento di attività negli uffici di supporto agli organi politici, può essere disposto anche in deroga al limite temporale di cui al comma 1. Resta altresì confermata la disciplina di cui all'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), come modificato dall'art. 14, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).


Art. 28.

Distacco di personale e utilizzo con convenzioni

1. Le amministrazioni del Comparto unico per particolari e specifiche esigenze di servizio e per periodi di tempo predefiniti, possono distaccare proprio personale presso altre amministrazioni del Comparto unico o altre amministrazioni pubbliche ovvero società controllate o partecipate con partecipazioni maggioritarie.

2. Il distacco avviene con il consenso del dipendente; al dipendente medesimo compete il medesimo trattamento di cui all'art. 27, commi 2 e 3. I relativi oneri restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, le amministrazioni del Comparto unico possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altre amministrazioni del Comparto unico per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. La convenzione definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.



4. Restano confermate le disposizioni relative alla messa a disposizione di personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni, agenzie e fondazioni.

Art. 29.

Formazione, aggiornamento e riqualificazione

1. L'Ufficio unico assicura la formazione e l'aggiornamento e la riqualificazione del personale del Comparto unico, anche della qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto dall'art. 12, commi 30 e seguenti, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), e dall'art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della regione, di agenzie regionali e di enti locali).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale definisce, previo parere del CAL, i fabbisogni formativi e la relativa programmazione; l'Ufficio unico provvede alla realizzazione dei programmi.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Ufficio unico si avvale, ove necessario, della centrale unica di committenza per l'indizione di procedure in materia di servizi, lavori o forniture, ovvero di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento. I docenti incaricati sono scelti fra dirigenti di pubbliche amministrazioni, professori o docenti universitari, nonché fra esperti di comprovata professionalità.

4. Per assicurare le attività di programmazione regionale e il loro raccordo con quelle dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, nonché con quelle dell'Unione europea, delle attività formative, aventi natura seminariale, possono fruire anche amministrazioni pubbliche non appartenenti al Comparto unico e soggetti che gestiscono fondi strutturali europei.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, la regione determina, nella legge di stabilità regionale, le risorse da destinare alle attività di formazione del personale del Comparto unico. Una quota delle risorse è destinata, secondo i criteri fissati dalla regione con regolamento da emanarsi previo parere del CAL, alle UTI per interventi formativi correlati a specifiche attività di interesse delle medesime e delle amministrazioni di appartenenza. La disciplina di cui al presente comma costituisce, per il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, misura di contenimento della spesa pubblica in materia di formazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla formazione del personale dell'area della polizia locale per il quale trova applicazione in via esclusiva l'art. 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Capo III

ORDINAMENTO E MANSIONI

Art. 30.

Ordinamento professionale

1. I dipendenti del Comparto unico, con esclusione dei dirigenti, sono inquadrati in almeno tre distinte categorie definite, anche relativamente all'articolazione in posizioni economiche, dalla contrattazione collettiva di Comparto. Sono, altresì, definiti in sede contrattuale i profili professionali all'interno delle categorie. Restano confermate, salve diverse determinazioni in sede contrattuale, le aree della Polizia locale e del Corpo forestale regionale. Nella medesima sede contrattuale può, altresì, essere introdotta, anche in relazione al mutato contesto organizzativo conseguente alla riforma degli enti locali, un'area quadri.

Capo IV

RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTAZIONE DEL COMPARTO UNICO

Art. 31.

Relazioni sindacali

1. Le relazioni sindacali si svolgono negli ambiti previsti dalla vigente disciplina nazionale in materia e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di Comparto.

Art. 32.

Delegazione trattante pubblica di Comparto

1. È istituita, presso la regione, la delegazione trattante pubblica di Comparto con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva regionale delle amministrazioni del Comparto unico.

2. la Delegazione trattante pubblica di Comparto è costituita da tre componenti e nominata con decreto del presidente della regione. I componenti sono designati:

a) una unità, con funzioni di presidente, dalla giunta regionale;

b) una unità dal CAL;

c) una unità dall'ANCI, sentita l'UNCCEM.

3. I componenti della delegazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il presidente nomina un vice presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, tra gli altri componenti.

4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla giunta regionale. I componenti della delegazione non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di con-



sulenza con i predetti organismi ovvero siano soggetti cui si applichino i contratti collettivi di Comparto negoziati dalla delegazione.

5. Ove sussistano situazioni di incompatibilità ai sensi del comma 4 con riferimento alla trattativa del contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza, la delegazione diviene organo monocratico nella sola figura del presidente con contestuale eventuale nomina di soggetto compatibile.

6. La delegazione trattante pubblica di Comparto opera nel rispetto delle direttive che la giunta regionale adotta d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM; la stipula del contratto collettivo di Comparto è autorizzata dalla giunta regionale, d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM.

7. L'Ufficio unico fornisce alla delegazione trattante pubblica di Comparto il proprio supporto al fine di consentire alla stessa il pieno e corretto esercizio delle attività a essa attribuite. È inoltre istituito un tavolo tecnico permanente, coordinato dall'Ufficio unico, costituito da dipendenti delle amministrazioni del Comparto unico, esperti nelle materie trattate, individuati dalla giunta regionale sentiti CAL, ANCI e UNCEM; del tavolo tecnico fa parte anche un dipendente individuato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale. La delegazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde unicamente alla giunta regionale; può chiedere, altresì, per il tramite del proprio Presidente, agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività.

Art. 33.

Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva di Comparto

1. La delegazione trattante pubblica di Comparto ammette alla contrattazione collettiva di Comparto le organizzazioni sindacali che, con riferimento alle distinte aree di contrattazione del personale dirigente e non dirigente, abbiano nel Comparto unico una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva di Comparto hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1. La contrattazione collettiva di Comparto determina i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali mediante accordo tra la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative. Le modalità di utilizzo e distribuzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali tra le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla

tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Statuto dei lavoratori)), e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 1, il dato associativo e il dato elettorale vanno riferiti al 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo contrattuale di riferimento e la percentuale stessa ha efficacia per tutto il periodo.

4. La delegazione sottoscrive il contratto collettivo di Comparto verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale.

5. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dalla regione. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi alla regione non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.

6. Per garantire modalità di rilevazione certe e obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito, presso l'Ufficio unico, un comitato paritetico del quale fanno parte la delegazione trattante pubblica di Comparto e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva di Comparto. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe medesimi.

7. A tutte le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1, sono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni.


8. Sino alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dirigente, ai fini della rappresentatività per l'area dirigenziale è considerato il solo dato associativo.

Art. 34.

Contrattazione collettiva

1. In conformità con il settore privato, i contratti collettivi di Comparto e i contratti collettivi decentrati integrativi del personale delle amministrazioni del Comparto unico, hanno durata triennale sia per la vigenza della disciplina giuridica, sia per quella economica.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del Comparto unico sono definite dalla regione nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previo parere del CAL, e sono previste a carico dei bilanci degli enti del Comparto.



Art. 35.

Procedimento della contrattazione collettiva di Comparto

1. Il presidente della delegazione trattante pubblica di Comparto avvia l'attività negoziale sulla base delle direttive.

2. Il presidente, raggiunta l'ipotesi di accordo, la trasmette, entro quindici giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, alla giunta regionale. La giunta regionale, entro venti giorni lavorativi dalla trasmissione, d'intesa con il CAL e previa valutazione positiva da parte della direzione centrale della regione competente in ordine agli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono per la parte a carico del bilancio della regione, autorizza o meno la stipula del contratto collettivo di Comparto. In caso di mancata autorizzazione il presidente provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguandosi alle nuove direttive.

3. Il contratto collettivo di Comparto è corredato da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, e può prevedere apposite clausole per prorogare l'efficacia temporale del contratto.

4. La regione, entro dieci giorni lavorativi dall'adozione della deliberazione di autorizzazione alla stipula dell'ipotesi di accordo, trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti - sezione di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La designazione degli esperti, finalizzata a fornire alla Corte dei conti elementi istruttori e valutazioni, è operata dalla regione prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti medesima.

5. Qualora l'esito della certificazione sia positivo, il presidente della delegazione sottoscrive definitivamente il contratto collettivo di Comparto.

6. Qualora la certificazione della Corte dei conti non sia positiva le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo; il presidente della delegazione provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi, si riapre la procedura di certificazione. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, l'ipotesi di accordo può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

Art. 36.

Interpretazione autentica dei contratti collettivi di Comparto

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi di Comparto, le parti che li han-

no sottoscritti s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 35, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Art. 37.

Contrattazione collettiva decentrata integrativa

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalità definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31, dalla contrattazione collettiva di Comparto; per i comuni che partecipano a una UTI, a decorrere dalla data di conferimento, in capo all'UTI medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge a livello territoriale, con le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di Comparto.

2. Le amministrazioni, una volta sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo trasmettono, in via telematica, all'Ufficio unico, entro cinque giorni dalla sottoscrizione il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria e illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Capo V

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Art. 38.

Sistema di misurazione e valutazione della prestazione

1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale, le amministrazioni del Comparto unico adottano un sistema di misurazione e valutazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali. Il sistema di misurazione e valutazione della prestazione individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

2. Il sistema di misurazione e valutazione tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) ancorare la retribuzione di risultato a elementi oggettivi che evidenzino le competenze organizzative e i risultati ottenuti nell'attività amministrativa;

b) assicurare la coerenza tra gli obiettivi delle politiche pubbliche contenuti nel programma di governo dell'amministrazione e l'azione amministrativa;

c) agevolare il coordinamento e l'integrazione tra le diverse strutture, enfatizzando l'eventuale presenza di obiettivi trasversali.

3. Il sistema di misurazione e valutazione si ispira ai seguenti principi generali:

a) flessibilità del sistema di programmazione e valutazione;

b) trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati;



c) regole di valutazione univoche e adattabili alle caratteristiche delle diverse figure professionali per assicurare omogeneità e uniformità alla valutazione stessa;

d) partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione e il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui;

e) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto valutatore secondo le modalità definite dalle singole amministrazioni.

Art. 39.

Trasparenza della prestazione

1. Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, le amministrazioni adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'organismo indipendente di valutazione:

a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;

b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;

c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.

Art. 40.

Obiettivi

1. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione; gli obiettivi stessi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.

2. Al fine di garantire la trasparenza della valutazione, gli obiettivi sono assegnati secondo i seguenti criteri:

a) rilevanza dell'obiettivo nell'ambito delle attività svolte dal valutato; b) misurabilità dell'obiettivo;

c) controllabilità dell'obiettivo da parte del valutato;

d) chiarezza del limite temporale di riferimento;

e) realizzazione di miglioramenti delle prestazioni anche laddove gli obiettivi riguardino attività ordinaria.

Art. 41.

Valutazione delle prestazioni del personale

1. Le amministrazioni del Comparto unico adottano sistemi di valutazione della prestazione del personale dirigenziale e non dirigenziale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) la valutazione della prestazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e dell'area quadri, ove istituita, attiene, principalmente, alla prestazione organizzativa relativa alla struttura diretta e, in misura più contenuta, alla prestazione individuale sia con riferimento a specifici obiettivi sia con riferimento ai comportamenti organizzativi, utilizzando sistemi semplificati;

b) per la valutazione del restante personale la valutazione delle prestazioni è assolta mediante l'accertamento della prestazione organizzativa relativa alla struttura di appartenenza e dei comportamenti organizzativi, con facoltà di introdurre meccanismi di valutazione collegati a specifici obiettivi, comunque semplificati.

Art. 42.

Organismo indipendente di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 3; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla giunta, o comunque all'organo esecutivo; le amministrazioni possono esercitare dette funzioni, tramite l'organismo, anche in forma associata.

2. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla giunta, o comunque dall'organo esecutivo, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Nel caso dell'UTI l'organismo è unico per tutti i comuni aderenti alla medesima; nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e non aderenti a una UTI l'organismo è costituito da un organo monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;



b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta, o comunque all'organo esecutivo;

c) valida la relazione sulla prestazione di cui all'art. 39, comma 1, lettera b); la validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone all'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, la valutazione annuale dei dirigenti a seconda dei rispettivi ordinamenti, e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato;

f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

4. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione spetta un compenso da determinarsi secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il rimborso delle spese se e in quanto dovuto in base alla vigente normativa.

5. Il consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede a disciplinare le materie di cui al presente articolo.

Capo VI

DISPOSIZIONI SULL'AUTONOMIA FUNZIONALE
E ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 43.

*Inserimento dell'art. 1-bis
nella legge regionale n. 8/2000*

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del consiglio regionale), è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Articolazione della dirigenza consiliare*). — 1. Nell'ambito della qualifica dirigenziale, sono previsti, con riferimento alla segreteria generale di cui all'art. 1, comma 1, i seguenti incarichi:

- a) segretario generale;
- b) vice segretario generale coordinatore di area;
- c) direttore di servizio;
- d) direttore di staff.

2. Il segretario generale sovrintende alla gestione della segreteria generale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal presidente e dall'ufficio di presidenza e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle aree consiliari; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione degli uffici del consiglio regionale. L'incarico di vice segretario generale coordinatore di area comporta la preposizione a un'area consiliare, preordinata al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza, istituita nella segreteria generale; l'incarico si connette, altresì, alla copertura di un incarico di diret-

tore di servizio; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione degli uffici del consiglio regionale. L'incarico di direttore di servizio comporta la preposizione a un servizio o a una struttura equiparata a servizio. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale.

3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarità.»

Art. 44.

Fabbisogno professionale

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, la segreteria generale comunica i fabbisogni professionali del consiglio regionale come stabiliti dall'ufficio di presidenza del consiglio medesimo.

Art. 45.

Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali consiliari sono conferiti dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

2. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 11, la segreteria generale del consiglio regionale richiede all'Ufficio unico la predisposizione e pubblicazione di apposito interpello.

3. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 12, la segreteria generale del consiglio regionale richiede all'Ufficio unico l'avvio delle procedure selettive e comparative.

4. Le istanze presentate a seguito delle procedure di cui commi 2 e 3 sono trasmesse dall'Ufficio unico alla segreteria generale del consiglio regionale ai fini del conferimento dei relativi incarichi.

5. Il conferimento dell'incarico di segretario generale, di vice segretario generale e di capo di gabinetto del consiglio regionale può avvenire, in applicazione della disciplina prevista dagli atti di autoorganizzazione del consiglio regionale, anche senza ricorrere alla procedura di interpello di cui all'art. 11, comma 3.

Art. 46.

Budget

1. I budget di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 sono definiti nel rispetto dei dati forniti dalla segreteria generale del consiglio regionale in relazione alle esigenze consiliari.

Art. 47.

Mobilità di Comparto

1. Per le finalità di cui all'art. 20, comma 1, lettera b), il consiglio regionale procede ai sensi dell'art. 23; l'individuazione del dipendente è operata dalla segreteria generale del consiglio regionale.

2. Nel caso del contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori previsto dall'art. 23, comma 1, è necessario il consenso della segreteria generale del consiglio regionale.



Art. 48.

Comando

1. Il consiglio regionale, su richiesta del segretario generale, può avvalersi di personale a tempo indeterminato di altre amministrazioni del Comparto unico o di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando.

2. Alla scadenza del termine dei tre anni di cui all'art. 27, comma 1, il segretario generale può chiedere all'amministrazione regionale di procedere al trasferimento in ruolo del personale comandato, previo assenso del dipendente interessato e dell'amministrazione di appartenenza qualora esterna al Comparto unico.

3. Il comando del personale in servizio presso il consiglio regionale ad altre amministrazioni del Comparto unico o ad altre amministrazioni pubbliche è subordinato all'assenso preventivo del segretario generale.

Art. 49.

Assegnazione e trasferimento di personale

1. L'assegnazione e il trasferimento di personale dalla e alla segreteria generale del consiglio regionale e dagli e agli uffici alle dirette dipendenze del presidente del consiglio regionale sono subordinati, in ogni caso, all'assenso preventivo del segretario generale.

Art. 50.

Procedimenti disciplinari

1. I procedimenti disciplinari di cui all'art. 7 possono essere avviati anche su specifica segnalazione del segretario generale del consiglio regionale.

2. L'Ufficio unico, qualora avvii di sua iniziativa un procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti in servizio presso il consiglio regionale, ne dà comunicazione alla segreteria generale del consiglio medesimo.

Art. 51.

Formazione

1. Il consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione di attività di formazione per specifiche esigenze consiliari.

2. Le determinazioni della giunta regionale di cui all'art. 9, comma 6, sono assunte, per quanto riguarda la dirigenza consiliare, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

3. L'Ufficio unico, nell'esercizio dei propri compiti in materia di formazione di cui agli articoli 9 e 29, tiene conto delle indicazioni della segreteria generale del consiglio regionale per quanto attiene il personale del consiglio medesimo.

Art. 52.

Personale dei gruppi consiliari

1. Restano confermate le disposizioni di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari).

TITOLO IV

MODIFICHE E ABROGAZIONI
DI LEGGI REGIONALI

Art. 53.

Modifiche a leggi regionali

1. All'art. 8 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo, secondo, quarto e sesto comma sono abrogati;

b) al terzo comma le parole «unità di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «strutture stabili di livello inferiore al servizio»; dopo le parole «e responsabilità» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i casi di delega di funzioni, e i casi di sostituzione»; le parole «previo confronto» sono sostituite dalle seguenti: «previa informativa»;

c) al quinto comma le parole «delle unità di cui al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture stabili di livello inferiore al servizio».

2. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 3 le parole «previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «previa informativa alle organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e»;

b) la lettera j) del comma 2 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«j) la dotazione organica complessiva;»;

c) al comma 5 dell'art. 3 dopo le parole «nel rispetto» sono aggiunte le seguenti: «della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, nonché»;


d) il primo, secondo e quinto periodo del comma 4 dell'art. 47 sono soppressi;

e) il comma 4-bis dell'art. 47 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarità.»;

f) il comma 6 dell'art. 47 è soppresso.

3. All'art. 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del per-



sonale della regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3, 4, 7 e 8 sono abrogati;

b) al comma 5 le parole «Ragioneria generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di bilancio»;

c) al comma 6 le parole «Ragioneria generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di bilancio»; le parole «il presidente della regione» sono sostituite dalle seguenti: «la giunta regionale».

4. Alla legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del servizio sanitario regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 5 sono abrogate;

b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 è abrogata.

5. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), le parole «La giunta regionale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, può» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, possono».

Art. 54.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 85, 99, 100, 101, 105-bis, 106-bis, 106-ter e 115 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

b) la legge regionale 15 marzo 1976, n. 2 (Integrazione della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, concernente: «Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»);

c) la legge regionale 23 marzo 1979, n. 10 (Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

d) la legge regionale 23 marzo 1979, n. 11 (Modifiche alla legge regionale n. 10 del 23 marzo 1979, concernente «Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia»);

e) la legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 (Modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione regionale);

f) gli articoli 2, 3 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 4, 5, 10 commi 2 e 3, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 54, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 106, 107 e 108 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

g) la legge regionale 14 aprile 1982, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 22 e 13 giugno 1980, n. 12, concernenti l'ordinamento dell'amministrazione regionale);

h) gli articoli 3, 4, 21, 22, 33, 34 e 42 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto);

i) la legge regionale 14 dicembre 1982, n. 85 (Ulteriori modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione regionale);

j) l'art. 1, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 12 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento di personale in posizione di comando ed assunto a contratto);

k) gli articoli 7, 9 e 17 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);

l) la legge regionale 17 ottobre 1983, n. 77 (Modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione regionale);

m) gli articoli 3, 5, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

n) la legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50 (Modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione regionale);

o) la legge regionale 18 dicembre 1985, n. 51 (Modificazioni dell'ordinamento dell'amministrazione regionale);

p) la legge regionale 13 ottobre 1986, n. 40 (Modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione regionale);

q) la legge regionale 29 agosto 1987, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni alla disciplina dei concorsi interni);

r) gli articoli 2, 4, 5 e 29 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

s) gli articoli 251, 253 e 256 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli enti regionali);

t) gli articoli 1, 2, 3, 26 e 59 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);

u) gli articoli 5, 6, 12, 14, 22, 25 e 26 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale);

v) gli articoli 29, 30 e 32 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 (Provvedimenti urgenti in materia di personale);



w) gli articoli 6 e 21 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 (Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali);

x) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 46, 47 e 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

y) la legge regionale 10 giugno 1991, n. 23 (Disciplina in materia di personale. Disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5 e della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7. Determinazione per l'anno 1991 dei contingenti organici di cui all'art. 64, comma 2 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10);

z) l'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 50 (Modificazioni alle leggi regionali 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8, concernenti gli organi collegiali dell'amministrazione regionale in materia di personale);

aa) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 e 40 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 (Provvedimenti in materia di personale);

bb) l'art. 20 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 (Norme per il controllo e la vigilanza sulle unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale);

cc) gli articoli 17, 34, 35, 36, 37, 41 e 42 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale);

dd) gli articoli 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 45, 48-bis, 50, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 79, 80, 81, 82, 84 e 85 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421);

ee) l'art. 40 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

ff) gli articoli 11, 12 e 24 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del consiglio regionale);

gg) l'art. 58 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

hh) l'art. 2, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 29 (Disposizioni urgenti per il personale dell'area dirigenziale);

ii) gli articoli 1, 2, 3, 7 comma 2, 19, 23, 25, 26, 27, 38 e 48 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali);

jj) l'art. 72, comma 6, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);

kk) gli articoli 13, 15, 16 e 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26 (Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi Comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia-Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'art. 3 della legge regionale n. 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) . 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale n. 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'amministrazione regionale e alla legge regionale n. 31/1997 in materia di personale della regione);

ll) gli articoli 5-bis, 6, 10, 12 e 16 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);

mm) l'art. 8, comma 11, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

nn) gli articoli 11; 12, commi 3 e 4 e 13, comma 3 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del consiglio regionale);

oo) l'art. 16, commi 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 Disposizioni (collegate alla legge finanziaria 2000);

pp) l'art. 2, comma 17, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10 (Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici);


qq) l'art. 9, comma 79, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

rr) gli articoli 3; 6, comma 6; 7, comma 5; 8; 19 e 23 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici);

ss) gli articoli 6, commi 1 e 12; 7, commi 2, 3, 4 e 5; 8, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12; 9, commi 3, 4 e 6; 12 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale);

tt) gli articoli 1, comma 1; e 2, commi 7, 8, 12 e 13 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali n. 18/1996, n. 20/2002 e n. 24/2002);

uu) gli articoli 5, 15 e 22 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 (Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA);



vv) l'art. 11 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);

ww) gli articoli 5, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*); 6, 7, comma 1, lettera *b*) e 15 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del servizio sanitario regionale);

xx) la legge regionale 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale);

yy) l'art. 2 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di personale);

zz) l'art. 13, commi 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 44 e 45, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

aaa) gli articoli 6 e 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione, nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);

bbb) l'art. 18 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

ccc) l'art. 14, commi 65 e 67, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

ddd) art. 12, comma 30, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

eee) art. 12, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

fff) l'art. 10 (Norme urgenti in materia di funzione pubblica), commi 1, 2, 2-bis, 5, 7, 14 e 16, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5;

ggg) l'art. 12, comma 29, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);

hhh) l'art. 4, commi 6 e 7, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali);

iii) l'art. 18, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);

jjj) l'art. 30 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).

TITOLO V VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI, NORME FINALI E FINANZIARIE

Capo I

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 55.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione biennale che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riferimento:

a) alla verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione delle finalità indicate dall'art. 1, comma 2, e dei programmi e delle azioni poste in essere dall'amministrazione regionale;

b) alla misurazione e al monitoraggio del processo di riforma del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale attraverso la rilevazione:

1) del numero di convenzioni stipulate dall'Ufficio unico con gli enti locali;

2) del numero di procedimenti seguiti dall'Ufficio unico in relazione alle attività di cui all'art. 18;

3) del numero dei posti dirigenziali coperti e vacanti con particolare riferimento alle sezioni speciali e del numero dei dirigenti in disponibilità e dei casi di ricollocazione;

4) del numero e della tipologia delle iniziative formative e del numero di dipendenti formati;

5) delle procedure di mobilità nell'ambito del comparto e intercompartimentali;

c) ai risultati inerenti gli assetti contrattuali conseguenti alla riforma;

d) ai risultati della razionalizzazione degli apparati amministrativi, anche in termini di accrescimento della loro efficacia, efficienza ed economicità;

e) alle eventuali difficoltà e criticità di attuazione della disciplina della presente legge.

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del consiglio regionale.

Capo II

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 56.

Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 e del decreto legislativo n. 267/2000.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le amministrazioni del Comparto unico rientra anche l'Agenzia regio-



nale per la lingua friulana (Arlef), di cui all'art. 6, commi 66 e 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001); a decorrere da tale data al personale dell'agenzia si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale degli enti locali del Comparto unico.

3. Il ruolo di cui all'art. 2 è operativo dal 1° giugno 2017.

4. In relazione al disposto di cui al comma 3, sono considerati, per le finalità di cui all'art. 2, comma 3, i dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per il personale dirigente, o equiparato, della regione cui si applica il contratto di lavoro dei dirigenti d'azienda industriale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del centro di calcolo dell'Università di Trieste), o il contratto nazionale di lavoro giornalistico, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 53/1981, sono istituite due sezioni speciali, a esaurimento, del ruolo ai sensi dell'art. 2, comma 1. I dirigenti, o equiparati, di cui al primo periodo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella rispettiva sezione speciale; ai medesimi possono essere conferiti incarichi esclusivamente presso la regione e continuano ad applicarsi le discipline giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro previste dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e dalla normativa regionale.

6. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 8, va valorizzato, quale titolo valutabile, lo svolgimento presso enti locali del Comparto unico di incarichi ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000.

7. Le amministrazioni del Comparto unico provvedono, entro il 31 gennaio 2017, alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, riferite al personale dirigenziale, mediante riordino delle relative competenze, in un'ottica di razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche a seguito di:

a) accorpamento di uffici e introduzione di parametri di virtuosità nel rapporto fra personale assegnato e numero di dirigenti derivante anche dall'analisi dei compiti istituzionali e delle fondamentali competenze che individuano le missioni della singola amministrazione con l'obiettivo della riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, soprattutto laddove vi sia il trasferimento di funzioni ad altre amministrazioni/UTI;

b) eventuali nuovi processi attribuiti all'amministrazione anche con riferimento alle UTI.

8. L'individuazione delle competenze delle posizioni dirigenziali che, a seguito della ricognizione di cui al comma 7, restano vacanti è utilizzata per definire il fabbisogno occupazionale del ruolo secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3.

9. Entro il 31 gennaio 2017 le amministrazioni del Comparto unico, sono tenute a trasmettere alla regione i dati essenziali di cui all'art. 4, comma 2, da inserire nel ruolo.

10. L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto di cui all'art. 17 è operativo dal 1° marzo 2017.

11. Restano confermate le discipline per il conferimento, presso le amministrazioni del Comparto unico, degli incarichi di capo di gabinetto e portavoce.

12. I componenti degli organismi di cui agli articoli 5, 32 e 42 non possono essere scelti tra soggetti che siano stati collocati in quiescenza.

13. Nell'ipotesi di disciplina contrattuale dell'area quadri deve, in ogni caso, essere rispettato il principio inderogabile d'invarianza della spesa rispetto al finanziamento delle posizioni organizzative e delle posizioni di alta professionalità complessivamente considerate all'atto dell'entrata in vigore della predetta disciplina negoziale.

14. In sede di contrattazione collettiva vanno adeguatamente valutate, con definizione di opportune soluzioni di competenza della contrattazione stessa, le problematiche connesse alle peculiari funzioni svolte dal personale operante presso la Protezione civile della regione. In ogni caso il direttore centrale della Protezione civile della regione può, in caso di emergenze e calamità o, comunque, di attività particolari da svolgere al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, autorizzare, con proprio decreto e a valere sulle risorse a disposizione della protezione civile medesima, l'effettuazione di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti temporali e di budget.

15. Ai fini della definizione degli incrementi retributivi riferiti al triennio contrattuale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 2016-2018, si fa riferimento, per la determinazione dei valori economici da destinare, al tasso inflattivo annuale calcolato sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA) elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il tasso inflattivo adottato in sede di rinnovo contrattuale opera, quale base di calcolo, sul monte salari annuo rilevato al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Per quanto riguarda la regione, restano confermati gli stanziamenti di risorse per il triennio contrattuale 2016-2018 già operati con la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.

16. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali un fondo da concedere ed erogare entro il 30 settembre di ciascun anno per la copertura degli oneri che gli enti locali medesimi sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita in misura pari agli oneri preventivati nell'anno di competenza e dichiarati con le modalità di cui al comma 17; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

17. Per la finalità prevista dal comma 16, gli enti locali presentano all'Ufficio unico, entro il 30 giugno di ciascun anno, domanda indicante il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri preventivati per il trattamento economico dell'intero anno; qualora nel corso dell'anno vi siano variazioni dei beneficiari, gli enti nuovi beneficiari presentano la domanda all'Ufficio unico entro quindici giorni dall'attivazione dell'aspettativa, per la copertura degli oneri limitatamente al periodo residuo nell'anno di riferimento. Gli enti locali beneficiari del riparto di cui al comma 16 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando, entro il 31 marzo di ciascun anno, la dichiarazione del responsabile del servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno di competen-



za per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'art. 56, comma 2-bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 16 e 17 sono definiti nel quadro delle leggi di stabilità a valere sulla quota annuale spettante agli enti locali e su altre quote del bilancio regionale.

19. La regione, le UTI e i comuni partecipanti alle medesime possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i comuni, il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei comuni che partecipano all'UTI.

20. Per i comuni che non partecipano alle UTI, la percentuale di cui al comma 19 è fissata al 50 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000.

21. Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane in relazione all'accorpamento delle strutture organizzative e all'omogeneizzazione della qualità dei servizi, con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva e quindi nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità vigente per gli enti del Comparto unico, le UTI e i comuni rideterminano le dotazioni organiche del personale entro il 30 giugno 2017.

22. Il 50 per cento delle posizioni che risultano vacanti al termine del processo di rideterminazione di cui al comma 21, anche considerate in modo complessivo rispetto ai profili professionali, possono essere coperte in un'unica soluzione attraverso un corso concorso riservato ai dipendenti degli enti interessati da concludersi entro un anno dalla rideterminazione della dotazione organica. Non sono ammesse graduatorie di idoneità sia per la selezione di accesso al corso concorso sia per il corso concorso medesimo.

23. Alla disciplina di cui ai commi 21 e 22 si applica l'art. 19, comma 4.

24. È prevista la possibilità, per i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso la competente struttura per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali Friuli-Venezia Giulia, di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di mobilità intercompartimentale presso la regione, fermo restando il rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa.

25. Il personale dipendente a tempo indeterminato, dirigente sindacale, delle amministrazioni del Comparto unico che, per effetto della legge regionale n. 26/2014, è interessato da procedimenti di mobilità non volontaria a seguito del trasferimento delle funzioni all'amministrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e

che, al momento del trasferimento, risulti già collocato in posizione di distacco sindacale retribuito e/o di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi e per gli effetti dell'accordo quadro sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente degli enti locali del Comparto unico della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sottoscritto in data 13 febbraio 2006, oppure in posizione di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), fruita anche simultaneamente e in modo parziale assieme ad altri istituti previsti dal citato accordo quadro, continua a fruire senza soluzione di continuità del distacco sindacale retribuito e/o dell'aspettativa non retribuita sino alla scadenza del mandato sindacale come regolato dalle organizzazioni sindacali di appartenenza.

26. Il comma 25 si applica anche al personale già trasferito all'amministrazione regionale ai sensi della legge regionale n. 26/2014, e successive modifiche e integrazioni.

27. Le disposizioni di cui ai commi 25 e 26, che non comportano oneri aggiuntivi per il sistema Comparto unico, rimangono in essere fino alla sottoscrizione del nuovo accordo quadro sulle libertà sindacali del sistema Comparto unico, per la cui definizione la delegazione trattante convocherà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto unico.

Art. 57.

Norme transitorie

1. Sino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale di Comparto per l'area della dirigenza e successivo all'istituzione del ruolo, i dirigenti con contratto apicale delle singole amministrazioni sono oggetti alla disciplina giuridica ed economica vigente al 31 maggio 2017 fino alla naturale scadenza dell'incarico in essere, salvi i casi di revoca anticipata; sino a tale momento continua, altresì, ad applicarsi la disciplina del trattamento economico spettante, presso la regione, al sostituto del dirigente apicale in caso di vacanza dell'incarico ovvero di assenza continuativa superiore a sessanta giorni nel corso dell'anno.

2. Sino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo di Comparto per l'area della dirigenza, al rapporto di lavoro dei segretari inseriti nel ruolo ai sensi dell'art. 2 e dei commi 4 e 5 continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale dei segretari comunali e provinciali vigente.

3. In relazione alle disposizioni di cui al titolo II, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle amministrazioni del Comparto unico, in essere al 31 maggio 2017, ivi compresi quelli di direttore dell'UTI di cui all'art. 18 della legge regionale n. 26/2014, continuano sino alla loro naturale scadenza salvo il caso di revoca anticipata.

4. In sede di prima applicazione sono, altresì, inseriti nel ruolo di cui all'art. 2, con le medesime modalità ivi previste, i segretari comunali di fascia C iscritti alla sezione regionale dell'albo di cui all'art. 9 del decreto del



Presidente della Repubblica n. 465/1997 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di sede nel territorio regionale da almeno due anni.

5. Negli enti del Comparto in cui, al 31 maggio 2017, le funzioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b*), punto 4, della legge n. 124/2015 vengono garantite con personale iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 98 del testo unico del decreto legislativo n. 267/2000 nella fascia professionale C e titolare di sede in territorio regionale da meno di due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a essere svolte da tale personale per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione alla delega contenuta nella legge n. 124/2015. Detto personale, alla maturazione del biennio, può essere inserito nel ruolo di cui all'art. 2, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla maturazione, mediante mobilità intercompartimentale ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 5.

6. Nei medesimi enti di cui al comma 5 le funzioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b*), punto 4, della legge n. 124/2015 possono, altresì, essere garantite con personale iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e assegnato all'albo dei segretari del Friuli-Venezia Giulia a seguito di superamento dei corsi concorsi indetti dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, nella fascia C, qualora nominato dai sindaci entro il 31 maggio 2017. Detto personale, alla maturazione del biennio di servizio, può essere inserito nel ruolo di cui all'art. 2, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla maturazione del requisito mediante mobilità intercompartimentale ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 5.

7. I segretari che non optano per l'inserimento nel ruolo ai sensi dell'art. 2 e dei commi 4 e 5, continuano a rivestire l'incarico sino alla scadenza naturale del medesimo ovvero sino alla definizione della disciplina nazionale in materia in attuazione della legge n. 124/2015.

8. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 26, comma 6, continua a trovare applicazione la disciplina legislativa e regolamentare prevista in materia di assunzioni, alla data del 31 maggio 2017, dagli ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico. Per esigenze di funzionalità e nel rispetto del principio di economicità, sino all'indizione del primo concorso per l'accesso alla dirigenza con professionalità tecniche ai sensi dell'art. 8, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, l'assunzione di personale nella qualifica di dirigente con dette professionalità può avvenire mediante utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi banditi da amministrazioni del Comparto unico, in corso di validità alla data del 1° giugno 2017. La vigenza delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni di personale non dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato approvate dalle amministrazioni del Comparto unico successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, in corso di validità alla data di entrata in

vigore della presente legge, è prorogata, alle relative scadenze, di un anno.

9. In relazione al disposto di cui all'art. 27 e fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo medesimo, il personale collocato in posizione di comando presso la regione, alla data del 31 maggio 2017, in deroga ai limiti temporali sulla base della disciplina normativa vigente alla data medesima, può permanere in detta posizione sino alla scadenza del comando medesimo.

10. Sino alla definizione, in sede di contrattazione collettiva regionale, dell'assetto dell'ordinamento del personale del Comparto unico ai sensi dell'art. 30, continua a trovare applicazione quello previsto dalla disciplina normativa e contrattuale vigente alla data del 31 maggio 2017.

11. La delegazione trattante pubblica di Comparto di cui all'art. 32 è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta nomina continua a operare la delegazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la verifica in ordine alle forme di incompatibilità e inconfiribilità di cui al medesimo art. 32 e all'art. 56, comma 12.

12. La disciplina di cui all'art. 42 inizia ad applicarsi a partire dalla nomina degli organismi indipendenti di valutazione successivi a quelli in carica, nelle singole amministrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, che continuano a operare sino alla scadenza naturale fatta salva la verifica in ordine alle forme di incompatibilità e inconfiribilità di cui al medesimo art. 42 e all'art. 56, comma 12. La giunta regionale nomina, ai sensi dell'art. 42, l'organismo indipendente di valutazione dell'amministrazione regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; sino a detta nomina continua a operare l'organismo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la verifica in ordine alle forme di incompatibilità e inconfiribilità di cui al medesimo art. 42 e all'art. 56, comma 12. Per l'organismo indipendente di valutazione del consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la disciplina transitoria di cui al primo periodo.

13. Nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva, al personale regionale impiegato, in giornate festive, nello svolgimento delle attività correlate a consultazioni elettorali e referendarie, si applica la disciplina prevista, per il personale degli enti locali del Comparto unico, dall'art. 56 del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al personale non dirigente degli enti locali biennio economico 2000-2001 e quadriennio giuridico 1998-2001.

Art. 58.

Norme finanziarie e contabili

1. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 3, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 11 (Altri servizi generali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.



2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità previste dall'art. 57, comma 13, è autorizzata la spesa complessiva di 26.578,60 euro per l'anno 2016 a valere sulle seguenti missioni, programmi e titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:

a) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.700 euro per l'anno 2016;

b) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 24.878,60 euro per l'anno 2016.

4. In relazione al disposto di cui all'art. 57, comma 13 e al comma 3 del presente articolo con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 7.143,40 euro per l'anno 2016 rispettivamente sul titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, lettera *a)* si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, lettera *b)* si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2016 all'interno della missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

7. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di 84.710,50 euro per l'anno 2016 a valere sulle seguenti missioni, programmi e titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 per gli importi corrispondentemente indicati:

a) missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 82.942,83 euro;

b) missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - programma n. 2 (Attività cultu-

rali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 753,27 euro;

c) missione n. 19 (Relazioni internazionali) - programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.014,40 euro.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8, lettera *a)*, si provvede mediante rimodulazione all'interno della missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

10. Alla spesa derivante dal disposto di cui al comma 8, lettera *b)*, si provvede a valere sullo stanziamento già iscritto alla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sulle risorse assegnate dallo Stato e dalla Unione europea per il progetto comunitario «Policies for cultural creative industries: the hub for innovative regional development - CRE:HUB» ai sensi del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8, lettera *c)*, si fa fronte con l'entrata di 152,16 euro assegnata dallo Stato per le finalità di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea — a titolo del programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2016 — che viene iscritta al titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e con l'entrata di 862,24 euro assegnata dalla Comunità europea per le medesime finalità che viene iscritta al titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), tipologia n. 105 (Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 59.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione e ha effetto dal 1° giugno 2017 a eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 17, 18, 32, 42, 56, 57 e 58 che hanno effetto dalla data di entrata in vigore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 9 dicembre 2016

SERRACCHIANI

17R00067



LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2016, n. 20.

Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 55 del 14 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia, il trasferimento delle loro funzioni alla regione e ai comuni, con le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali, e la successione nei rapporti giuridici, in attuazione dell'art. 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa popolare).

2. Per le finalità di cui alla presente legge le Province del Friuli-Venezia Giulia sono soppresse a decorrere dal giorno successivo alla data di conclusione dei procedimenti di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

Art. 2.

Procedimento per la soppressione delle Province e relative decorrenze

1. Il procedimento volto alla soppressione delle Province consiste nel trasferimento delle funzioni di cui al capo II e nella gestione stralcio liquidatoria di cui al capo IV, la quale si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dei beni, delle risorse umane e finanziarie e dei rapporti giuridici pendenti, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte dalle Province e di quelle trasferite ai sensi della presente legge;

b) subentro degli enti, destinatari delle funzioni provinciali a essi trasferite ai sensi della presente legge, nella titolarità dei beni, delle risorse umane e finanziarie e dei rapporti giuridici pendenti, strumentali all'esercizio di tali funzioni;

c) liquidazione dei beni e delle risorse non rientranti nel Piano di subentro di cui all'art. 7.

2. Il procedimento per la soppressione delle Province i cui organi di governo risultano commissariati alla data del 31 dicembre 2016 è avviato il 1° gennaio 2017 e si conclude il 31 ottobre 2017.

3. Il procedimento per la soppressione delle Province diverse da quelle di cui al comma 2 è avviato il giorno successivo alla scadenza del mandato o alla cessazione anticipata dei rispettivi organi e si conclude allo scadere dei dodici mesi successivi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il mandato si intende scaduto decorsi cinque anni dalla data delle ultime elezioni.

4. Per le finalità di cui alla presente legge, le gestioni commissariali delle Province di cui all'art. 45 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali numeri 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), cessano il 31 dicembre 2016.

5. La Giunta regionale nomina il Commissario liquidatore delle Province, d'ora in avanti Commissario, con le decorrenze e le durate previste dai commi 2 e 3 per il procedimento di soppressione di cui al comma 1. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al Commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più Vicecommissari. Le indennità del Commissario e dei Vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi con oneri a carico degli enti commissariati.

6. Il Commissario provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dell'ente commissariato, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative dell'ente medesimo.

Capo II

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI

Art. 3.

Trasferimento di funzioni alla Regione

1. Sono trasferite alla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le seguenti funzioni esercitate dalle Province di cui all'art. 2, comma 2:

a) funzioni in materia di istruzione e politiche giovanili:

1) le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei corsi di orientamento musicale di cui all'art. 29, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

2) la concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali);

3) il coordinamento degli Informagiovani e la promozione della formazione di reti sul territorio, provvedendo al monitoraggio delle attività di cui all'art. 30,



comma 5, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

b) ogni altra funzione svolta dalla provincia in forza di norme di legge, non indicata all'art. 4.

Art. 4.

Trasferimento di funzioni ai Comuni

1. Sono trasferite ai comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le seguenti funzioni esercitate dalle Province di cui all'art. 2, comma 2:

a) funzioni in materia di agricoltura:

1) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), a favore dei comuni, delle scuole di ogni ordine e grado della regione, dei Servizi sociali dei comuni e degli altri soggetti ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

b) funzioni in materia di politiche sociali:

1) le funzioni e gli interventi concernenti la tutela dei «Rom» di cui all'art. 8 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura «Rom» nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

c) funzioni in materia di politiche giovanili:

1) le funzioni in materia di politiche giovanili di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 24/2006;

d) funzioni in materia di contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio:

1) le funzioni previste dal capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in relazione alle figure delle consigliere e dei consiglieri di parità operanti a livello di area vasta.

2. I comuni che partecipano alle Unioni territoriali intercomunali esercitano obbligatoriamente le funzioni di cui al presente articolo con le modalità di cui all'art. 26, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

Capo III

CENTRI DI ELABORAZIONE DATI DELLE PROVINCE

Art. 5.

Gestione dei centri di elaborazione dati

1. Al fine di garantire la gestione efficiente e lo sviluppo omogeneo del Sistema informativo integrato regionale (SIIR), di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia), nonché assicurare la continuità dei servizi erogati dai centri di elaborazione dati provinciali (CED), a decorrere dal 1° gennaio 2017 la regione subentra nella gestione dei centri medesimi e nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono altresì trasferiti alla regione, senza oneri a carico di quest'ultima, i beni mobili e immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie connesse all'esercizio dell'attività dei CED. Le suddette risorse sono assegnate alla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.

3. I centri di elaborazione dati continuano a operare anche a favore delle Province fino al loro definitivo superamento.

Capo IV

GESTIONI STRALCIO LIQUIDATORIE

Art. 6.

Atto di ricognizione

1. Entro il 28 febbraio 2017 il Commissario trasmette all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai comuni che non vi partecipano un atto di ricognizione per ciascuna provincia, riferito al 1° gennaio 2017 e articolato in relazione alle funzioni trasferite ai sensi degli articoli 3 e 4 e alle attività ancora svolte dall'ente, con evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria, delle attività e delle passività, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere, ivi compreso il contenzioso. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni, il dato, qualora non frazionabile, viene imputato per intero alla funzione cui si riferisce in prevalenza.

2. Entro il 15 marzo 2017 l'atto di ricognizione di cui al comma 1 è pubblicato con apposita evidenza nel sito internet istituzionale della regione per la durata di trenta giorni.

Art. 7.

Piano di subentro

1. Entro il 31 marzo 2017, in relazione a ciascuna provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i comuni che non vi partecipano, trasmette all'assessore competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di subentro relativamente alle funzioni di cui al capo II.



2. La proposta di Piano di subentro, in relazione a ciascuna provincia, individua distintamente per la regione, per le Unioni territoriali intercomunali e per i comuni che non vi partecipano, i beni mobili e immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, i procedimenti e i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, compreso il contenzioso.

3. La proposta di Piano di subentro è predisposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

b) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario del personale;

c) i beni mobili e immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite sono assegnati agli enti destinatari delle funzioni, tenuto anche conto delle esigenze relative all'esercizio delle funzioni già trasferite;

d) la regione subentra nelle partecipazioni societarie, connesse alle funzioni trasferite, che non rivestano prevalente interesse locale;

e) le Unioni territoriali intercomunali subentrano nelle partecipazioni societarie di interesse locale, connesse alle funzioni trasferite, con quote proporzionali al numero di abitanti della corrispondente area individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'allegato C-bis della legge regionale n. 26/2014, come inserito dall'art. 36 della presente legge;

f) le partecipazioni in enti, fondazioni e associazioni strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite sono assegnate agli enti destinatari delle funzioni.

4. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 9, la Giunta regionale provvede, in conformità alle scadenze stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ad aggiornare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali dirette e indirette, includendovi le partecipazioni di cui al comma 3, lettere *d)* e *f)*, nelle quali subentri la regione. L'aggiornamento è operato in armonia agli indirizzi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali indirette tramite enti già adottati dalla Giunta regionale.

5. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'art. 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.

6. Per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'art. 1, comma 96, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

7. Con riferimento alle sole funzioni trasferite ai comuni, ciascuna proposta di Piano di subentro è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) le risorse umane, strumentali e finanziarie nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono attribuiti alle Unioni territoriali intercomunali e ai comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi che tra essi intervengano entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta di Piano di subentro;

b) nel caso in cui gli accordi di cui alla lettera *a)* non siano raggiunti entro il termine previsto, e nelle more di successive intese tra le Unioni territoriali intercomunali e i comuni interessati, il Piano di subentro attribuisce provvisoriamente le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni trasferite all'Unione territoriale intercomunale in cui ha sede il comune più popoloso, affinché questa ne garantisca l'esercizio su tutti i territori degli enti interessati.

8. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione di ciascuna proposta di Piano di cui al comma 1, l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei comuni che non vi partecipano per l'intesa sul Piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

9. Il Piano di subentro è approvato, entro il 30 giugno 2017, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di autonomie locali.

10. Il Commissario garantisce agli enti subentranti la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito e delle relative dotazioni strumentali.

11. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché dei rapporti giuridici oggetto del subentro decorre dal 1° luglio 2017. I dati contenuti in ciascun Piano di subentro sono aggiornati dal Commissario con riferimento alla situazione esistente alla data dell'effettivo trasferimento e sono trasmessi all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai comuni che non vi partecipano.

Art. 8.

Piano di liquidazione

1. Entro il 31 luglio 2017, in relazione a ciascuna provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i comuni più popolosi di cui alla lettera *c)*, trasmette all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di liquidazione per il trasferimento dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici non inclusi nel Piano di subentro di cui all'art. 7, redatta in conformità alle seguenti disposizioni:

a) il personale è trasferito sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'art. 46, comma 2, della legge regionale n. 10/2016; nelle more di tale trasferimento, che dovrà comunque concludersi entro il 31 ottobre 2017, il personale provinciale sarà tenuto a prestare il necessario supporto al Commissario per l'espletamento delle proprie



funzioni in stretto coordinamento con le strutture direzionali della regione competenti, rispettivamente, in materia di personale, autonomie locali e finanze, cui si dovranno rapportare secondo le indicazioni che saranno fornite dal Commissario stesso;

b) l'assegnazione dei beni immobili nonché dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni in società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni e associazioni è attuata in conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, fermo restando quanto previsto dall'art. 9;

c) i particolari beni che identificano le funzioni istituzionali della provincia quali enti esponenziali del territorio, ivi compresi il gonfalone e le onorificenze, sono assegnati al comune più popoloso;

d) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario del personale;

e) l'ente che subentra nella titolarità dei beni succede anche nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti.

2. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'art. 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.

3. Per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'art. 1, comma 96, lettera *b)*, della legge n. 56/2014.

4. Entro quarantacinque giorni dalla trasmissione di ciascuna proposta di Piano di liquidazione di cui al comma 1, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, la Giunta regionale approva il Piano di liquidazione concernente il riparto tra la regione, le Unioni territoriali intercomunali e i comuni dei beni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, del contenzioso in essere, dei procedimenti e dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *a)*, i trasferimenti di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° ottobre 2017.

6. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione di ciascuna provincia; l'incarico di Commissario cessa con tale adempimento.

Art. 9.

Disposizioni speciali per la successione nelle partecipazioni delle Province

1. Le partecipazioni in Consorzi di sviluppo industriale detenute dalle Province sono attribuite ai comuni partecipanti ai Consorzi medesimi, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive.

2. Le partecipazioni in Consorzi turistici detenute dalle Province sono attribuite alle Unioni territoriali intercomunali che a esse succedono con quote proporzionali alla popolazione di riferimento.

3. Le partecipazioni in Consorzi universitari e fondazioni degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono assegnate al comune ove essi hanno la propria sede legale.

4. Le partecipazioni nella fondazione Dolomiti UNESCO delle Province di Pordenone e Udine sono attribuite rispettivamente all'Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane e all'Unione della Carnia.

5. La regione subentra nelle partecipazioni detenute dalle Province nel Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica (CAMPP) e nel Consorzio isontino servizi integrati (CISI), di cui all'art. 6, comma 2, lettera *b)*, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

Capo V

NORME SPECIALI PER LE PROVINCE CON ORGANI DI GOVERNO ELETTIVI

Art. 10.

Norme speciali ad applicazione differita

1. Per le Province di cui all'art. 2, comma 3, il trasferimento delle funzioni di cui al capo II opera decorsi sette mesi dalla decorrenza dell'incarico del Commissario. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 con le seguenti tempistiche:

a) gli adempimenti di cui all'art. 6 sono conclusi dal Commissario entro due mesi dalla decorrenza dell'incarico;

b) gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 1, sono conclusi dal Commissario entro quattro mesi dalla decorrenza dell'incarico;

c) i trasferimenti di cui all'art. 7, comma 11, operano con la medesima decorrenza del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1;

d) gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 1, sono conclusi dal Commissario entro nove mesi dalla decorrenza dell'incarico;

e) i trasferimenti di cui all'art. 8, comma 5, operano trascorsi undici mesi dalla decorrenza dell'incarico del Commissario;

f) l'incarico del Commissario cessa con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 8, comma 6, da adottarsi entro trenta giorni dal termine di cui alla lettera *e)*.



Art. 11.

*Funzioni esercitate dalle Province
di cui all'art. 2, comma 3*

1. A far data dal 1° gennaio 2017, le Province di cui all'art. 2, comma 3, svolgono esclusivamente le funzioni di cui all'allegato A della legge regionale n. 26/2014.

2. Dal 1° gennaio 2017 la regione cura le funzioni, previste da norme di legge, non più esercitate dalle Province per effetto di quanto previsto dal comma 1, fermo restando, in capo a queste ultime, l'obbligo di concludere i procedimenti già avviati alla data del 31 dicembre 2016.

3. In relazione alle funzioni non più esercitate dal 1° gennaio 2017 per effetto di quanto previsto dal comma 1, le Province di cui all'art. 2, comma 3, entro il 28 febbraio 2017 trasmettono all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione con evidenza delle attività e delle passività, delle risorse umane e strumentali nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere, ivi compreso il contenzioso.

4. Fino alla scadenza del mandato o alla cessazione anticipata dei propri organi, le Province di cui all'art. 2, comma 3, mantengono a loro carico l'onere del pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferiti a funzioni trasferite nel corso degli anni 2016 e 2017 alla regione o alle Unioni territoriali intercomunali e mantengono a loro favore i contributi connessi a essi o alle opere per i quali sono stati stipulati.

Capo VI

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 11/1988, N. 18/2005, N. 7/2008, N. 9/2009, N. 5/2012, N. 26/2014, N. 13/2015, N. 18/2015 E N. 10/2016

Art. 12.

*Modifica all'articolo 8
della legge regionale n. 11/1988*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 11/1988 le parole «Le Province individuano, di concerto con i Comuni e» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni individuano.».

Art. 13.

*Sostituzione della rubrica del capo III del titolo I
della legge regionale n. 18/2005*

1. La rubrica del capo III del titolo I della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituita dalla seguente: «Consigliere e consiglieri di parità».

Art. 14.

*Sostituzione dell'articolo 18
della legge regionale n. 18/2005*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Consigliere e consiglieri di parità di area vasta). — 1. Le Unioni territoriali intercomunali nominano le consigliere e i consiglieri di parità di area vasta in forma associata per l'esercizio delle funzioni nelle aree territoriali di cui all'allegato C-bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Alle consigliere e ai consiglieri di parità di area vasta si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2, 3 e 4. Le Unioni territoriali intercomunali forniscono alle consigliere e ai consiglieri il personale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle funzioni.».

Art. 15.

*Modifiche all'articolo 19
della legge regionale n. 18/2005*

1. All'art. 19 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rete regionale delle consigliere e dei consiglieri di parità»;

b) i commi 1, 2 e 4 sono abrogati.

Art. 16.

*Modifica all'articolo 12
della legge regionale n. 7/2008*

1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)), le parole «provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 1, lettera c), alla cui irrogazione» sono soppresse.

Art. 17.

*Modifica all'articolo 4
della legge regionale n. 9/2009*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle Unioni territoriali intercomunali».



Art. 18.

*Modifica all'articolo 10
della legge regionale n. 9/2009*

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana.».

Art. 19.

*Modifica all'articolo 30
della legge regionale n. 5/2012*

1. Il comma 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2012 è sostituito dal seguente:

«5. La regione assicura il coordinamento degli Informativi e promuove la formazione di reti sul territorio, nonché la formazione degli operatori, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività.».

Art. 20.

*Inserimento dell'articolo 4-ter
nella legge regionale n. 26/2014*

1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale n. 26/2014 è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Piano di riordino territoriale). — 1. Il Piano di riordino territoriale, definito nell'allegato C-bis, individua i comuni appartenenti alle aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi, secondo i seguenti criteri:

- a) contiguità territoriale;
- b) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, socio-culturali e infrastrutturali;
- c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia.

2. Il Piano di riordino territoriale disciplinato dal presente articolo:

- a) definisce gli ambiti territoriali entro i quali opera ciascuna Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 5 e seguenti;
- b) può essere modificato con legge regionale, previa intesa formata in sede di Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).».

Art. 21.

*Sostituzione dell'articolo 6
della legge regionale n. 26/2014*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 26/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Modalità di adesione alle Unioni). — 1. Le Unioni costituiscono forme obbligatorie di esercizio associato delle funzioni comunali, ai sensi dell'art. 11 della legge costituzionale n. 1/1963.

2. I comuni non ancora partecipanti alle Unioni costituite ai sensi dell'art. 56-quater aderiscono a esse mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione, dello statuto dell'Unione che ne prevede e disciplina la partecipazione. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei consigli dei comuni già partecipanti.».

Art. 22.

*Modifiche all'articolo 16
della legge regionale n. 26/2014*

1. All'art. 16 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la parola «consiglieri» è sostituita dalla seguente: «amministratori»;
- b) al comma 3 la parola «consigliere» è sostituita dalla seguente: «amministratore».


Art. 23.

*Modifiche all'articolo 27
della legge regionale n. 26/2014*

1. All'art. 27 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 4) della lettera b) del comma 1 dopo le parole «di interesse economico generale» sono aggiunte le seguenti: «, ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»;
- b) al comma 3 le parole «inferiore a 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 10.000 abitanti»;
- c) al comma 4 le parole «ai fini dell'esercizio associato di funzioni comunali tramite convenzione» sono soppresse;
- d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora uno solo dei comuni partecipanti a un'Unione non raggiunga le soglie demografiche di cui ai commi 3 e 4, l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1, lettera b), non sussiste per tale comune a condizione che rientri nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.».



Art. 24.

Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale n. 26/2014

1. L'art. 29 della legge regionale n. 26/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Regime differenziato*). — 1. Nelle Unioni che, secondo la delimitazione geografica individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'allegato C-bis, superano la soglia demografica di 100.000 abitanti ovvero nelle Unioni comprendenti i comuni di cui all'art. 13, comma 3, lo statuto può prevedere che il comune con il maggior numero di abitanti o quello di cui all'art. 13, comma 3, eserciti in forma singola fino a tre delle funzioni di cui all'art. 26, comma 1, con esclusione di quella di cui alla lettera b).

2. Nell'ambito di ciascuna Unione, le funzioni di cui all'art. 26, qualora esercitate in forma singola dai comuni di cui al comma 1, sono svolte dai restanti comuni nelle forme di cui all'art. 26, ovvero di cui all'art. 27, con le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione.

3. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, nell'Unione comprendente il capoluogo della regione, lo statuto può prevedere che i comuni esercitino nelle forme di cui all'art. 27 le funzioni di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), esclusa la gestione del personale, lettera c), lettera d), escluso lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), lettere f), i) ed m).».

Art. 25.

Modifica all'articolo 35 della legge regionale n. 26/2014

1. Al comma 7 dell'art. 35 della legge regionale n. 26/2014 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'art. 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.».

Art. 26.

Modifica all'articolo 35-bis della legge regionale n. 26/2014

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 35-bis della legge regionale n. 26/2014 è sostituito dal seguente: «Le Province gestiscono, sino alla loro soppressione, le procedure di dismissione delle partecipazioni societarie in conformità alla vigente disciplina in materia.».

Art. 27.

Inserimento dell'articolo 55-ter nella legge regionale n. 26/2014

1. Dopo l'art. 55-bis della legge regionale n. 26/2014 è aggiunto il seguente:

«Art. 55-ter (*Ambiti di riferimento per l'esercizio di funzioni di centrali di committenza*). — 1. Le aree territo-

riali di cui all'allegato C-bis costituiscono gli ambiti territoriali di riferimento per l'esercizio di funzioni di centrali di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa sui contratti pubblici.».

Art. 28.

Sostituzione dell'articolo 56-ter della legge regionale n. 26/2014

1. L'art. 56-ter della legge regionale n. 26/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 56-ter (*Disposizioni transitorie in materia di Servizio sociale dei comuni*). — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, comma 1, lettera b), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2. Nelle more degli adempimenti necessari ad accompagnare con l'opportuna gradualità il processo di riorganizzazione dei servizi a livello territoriale di Unione e per garantire all'utenza la necessaria continuità nella fruizione delle prestazioni, l'attuazione del combinato disposto di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), e comma 2, è disciplinata, in via di prima applicazione e per quanto non previsto dal capo IV della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dalle disposizioni del presente articolo.

3. Dal 1° gennaio 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine entro l'anno medesimo, il Servizio sociale dei comuni (SSC) di cui all'art. 17 della legge regionale n. 6/2006, come sostituito dall'art. 62 della presente legge, è esercitato dalle Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all'art. 18 della legge regionale n. 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime. Le convenzioni in essere restano valide, in quanto compatibili, sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 18 della legge regionale n. 6/2006, come modificato dall'art. 63.

4. Con riferimento agli adempimenti di cui al comma 2 e per assicurare la programmazione e la continuità nell'erogazione delle diverse misure di politiche sociali previste dalla legislazione nazionale e regionale gestite dal Servizio sociale dei comuni, le Unioni predispongono il cronoprogramma per il necessario coordinamento del passaggio dei comuni di cui al comma 5 ad altro servizio sociale e per il pieno conferimento delle funzioni dei servizi sociali dei comuni alle Unioni, sulla base della ricognizione, dei rapporti giuridici e del personale, da esse effettuata attraverso il sistema informativo regionale di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 18/2015.

5. Per i Comuni di Fontanafredda, Osoppo, Reana del Rojale, Sagrado, San Giorgio della Richinvelda, Spilimbergo, Torviscosa, Tricesimo e Zoppola, il Servizio sociale dei comuni è garantito con le modalità di cui al comma 3, fino al completamento delle procedure di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi e del personale all'Unione di destinazione; le Unioni interessate provvedono alla regolazione dei conseguenti rapporti contabili.

6. Le funzioni relative al Servizio sociale dei comuni sono esercitate, con le modalità di cui al comma 3,



dall'Unione del Gemonese per i Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis e Venzone e dall'Unione del Canal del Ferro-Val Canale per i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio.

7. In relazione al disposto di cui al comma 5, alle riunioni dell'Assemblea dell'Unione partecipano in forma consultiva anche i Sindaci dei comuni ivi individuati, se partecipanti a una Unione.

8. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'art. 61-bis, comma 2, come inserito dall'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 11/1988, n. 18/2005, n. 7/2008, n. 9/2009, n. 5/2012, n. 26/2014, n. 13/2015, n. 18/2015 e n. 10/2016), la quantificazione finanziaria delle quote relative a ciascun comune per i Servizi sociali non è inferiore alle somme conferite dai comuni agli enti gestori dei Servizi sociali dei comuni per l'anno 2015, come risultanti dai dati acquisiti presso questi ultimi.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono gestite in forma associata tramite le Unioni tutte le funzioni dei comuni in materia di sistema locale dei Servizi sociali di cui all'art. 10 della legge n. 6/2006.»

Art. 29.

Modifica all'articolo 56-quater della legge regionale n. 26/2014

1. Al comma 1 dell'art. 56-quater della legge regionale n. 26/2014 le parole «, a essi trasmesso entro il 31 dicembre 2015» sono soppresse.

Art. 30.

Modifica all'articolo 59 della legge regionale n. 26/2014

1. Al comma 3 dell'art. 59 della legge regionale n. 26/2014 le parole «, da due rappresentanti delle Province» sono soppresse.

Art. 31.

Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 26/2014

1. All'art. 61 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole «individuate di interesse regionale ai sensi del comma 1» sono soppresse;
- b) i commi 3 e 4 sono abrogati;
- c) al comma 5 le parole «di interesse regionale» sono soppresse;
- d) i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 32.

Inserimento dell'articolo 61-bis nella legge regionale n. 26/2014

1. Dopo l'art. 61 della legge regionale n. 26/2014 è inserito il seguente:

«Art. 61-bis (*Disposizioni sul sistema locale dei servizi sociali*). — 1. La partecipazione in forma consultiva ai processi decisionali concernenti il sistema locale dei Servizi sociali dei comuni che non hanno deliberato l'ingresso in Unione è regolata da apposita convenzione con l'Unione che esercita le relative funzioni. In difetto, le decisioni sono assunte dall'Assemblea dell'Unione, relativamente a tutto il territorio incluso nell'area dell'Unione come individuata dall'allegato C-bis della presente legge.

2. La partecipazione finanziaria dei comuni ai Servizi sociali è assicurata dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali mediante il finanziamento alle Unioni.»

Art. 33.

Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 26/2014

1. All'allegato A della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il punto 4 è abrogato;
- b) la lettera a) del punto 6 è abrogata;
- c) dopo la lettera c) del punto 6 è aggiunta la seguente:

«c-bis) le funzioni in materia di politiche giovanili di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 24/2006.»;

- d) il punto 7 è abrogato;

e) alla lettera a) del punto 8 le parole «di cui agli articoli 1, 6, 8, 18, 19 e 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 8 e 18».

Art. 34.

Modifiche all'allegato B della legge regionale n. 26/2014

1. Alla lettera a) e alla lettera b) del punto 11 dell'allegato B della legge regionale n. 26/2014 le parole «di interesse regionale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'art. 61 della presente legge,» sono soppresse.

Art. 35.

Modifica all'allegato C della legge regionale n. 26/2014

1. All'allegato C della legge regionale n. 26/2014 il punto 12 è abrogato.



Art. 36.

Inserimento dell'allegato C-bis nella legge regionale n. 26/2014


1. Dopo l'allegato C della legge regionale n. 26/2014 è aggiunto il seguente:

«Allegato C-bis (riferito all'art. 4-ter)

Piano di riordino territoriale

Sono individuate le seguenti aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovra-comunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi:

Area	Comuni
Agro Aquileiese	Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco
Canal del Ferro-Val Canale	Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio
Carnia	Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravaschetto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio
Carso Isonzo Adriatico	Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagra, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco
Collinare	Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Flaibano, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande
Collio-Alto Isonzo	Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradi-sca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo
Friuli Centrale	Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, Tricesimo, Udine
Gemonese	Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzona
Giuliana	Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste
Livenza-Cansiglio-Cavallo	Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Sacile
Mediofriuli	Basiliano, Bertolò, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mortegliano, Mereto di Tomba, Sedegliano, Talmassons, Varmo
Natisone	Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Moimacco, Manzano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano
Noncello	Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola
Riviera Bassa Friulana	Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro
Sile e Meduna	Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini
Tagliamento	Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene
Torre	Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Tarcento
Valli e Dolomiti friulane	Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro



Art. 37.

*Modifiche all'articolo 36
della legge regionale n. 13/2015*

1. I commi 6 e 7 dell'art. 36 della legge regionale n. 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale n. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro)), sono abrogati.

Art. 38.

*Modifica all'articolo 30
della legge regionale n. 18/2015*

1. Dopo la lettera *d*) del comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) le misure incentivanti e sanzionatorie in relazione alle condizioni strutturali di cui al comma 2.».

Art. 39.

*Modifiche all'articolo 31
della legge regionale n. 18/2015*

1. All'art. 31 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Il monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci delle Unioni territoriali intercomunali deve consentire la valutazione, con modalità comparativa e con riferimento ai dati consolidati delle Unioni medesime e dei comuni partecipanti, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi forniti ai cittadini, tenuto conto dei livelli precedentemente conseguiti dai soggetti cui le Unioni sono subentrate. *1-ter*. Ai fini del monitoraggio di cui al comma *1-bis* l'Osservatorio per la riforma di cui all'art. 59 della legge regionale n. 26/2014 propone criteri e modalità per la valutazione comparativa e per la costruzione dei dati consolidati.»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 40.

*Sostituzione dell'articolo 38
della legge regionale n. 10/2016*

1. L'art. 38 della legge regionale n. 10/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Quantificazione delle risorse finanziarie a favore delle Unioni territoriali intercomunali per l'esercizio delle funzioni comunali per gli anni 2017 e 2018*). — 1. Per l'anno 2017, in attuazione dell'art. 7, comma 11, della legge regionale n. 34/2015, la quota dello stanziamento dei comuni destinata all'incremento del

fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all'art. 26 della legge regionale n. 26/2014, esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale nel medesimo anno.

2. I valori delle funzioni di cui al comma 1 sono determinati prendendo a riferimento:

a) la spesa comunale riferita all'anno 2016 per ciascuna funzione, esclusa quella prevista dall'art. 26, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 26/2014, come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla regione tramite applicativo informatico dedicato;

b) la spesa stimata riferita alle funzioni di cui al comma 1, esclusa quella prevista all'art. 26, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 26/2014, per i comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera *a*);

c) il valore determinato ai sensi dell'art. 56-ter, comma 8, della legge regionale n. 26/2014, come sostituito dall'art. 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 11/1988, n. 18/2005, n. 7/2008, n. 9/2009, n. 5/2012, n. 26/2014, n. 13/2015, n. 18/2015 e n. 10/2016), per la funzione di cui all'art. 26, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 26/2014 e in attuazione della previsione dell'art. 61-bis, comma 2, della legge regionale n. 26/2014, come inserito dall'art. 32 della legge regionale n. 20/2016.

3. Per l'anno 2018, in attuazione dell'art. 7, comma 11, della legge regionale n. 34/2015, la quota dello stanziamento dei comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali e aggiuntiva rispetto a quella calcolata ai sensi del comma 2, è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all'art. 26 della legge regionale n. 26/2014, esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale dall'anno 2018, determinati prendendo a riferimento:

a) la spesa comunale riferita all'anno 2017 per le suddette funzioni, come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla regione tramite applicativo informatico dedicato;

b) la spesa stimata riferita alle suddette funzioni per i comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera *a*).

4. La stima di cui al comma 2, lettera *b*), e di cui al comma 3, lettera *b*), anche ai fini delle prime elaborazioni dei fabbisogni standard, è determinata tenuto conto del valore pro capite medio calcolato per ciascuna Unione con riferimento ai dati che i singoli comuni hanno comunicato all'Unione, moltiplicato per la popolazione residente di ciascuno dei comuni che non hanno provveduto a tale comunicazione; in caso di mancata comunicazione da parte dei comuni nell'ambito di una Unione, la stima è determinata prendendo a riferimento il valore medio pro capite calcolato a livello regionale tra i comuni che hanno trasmesso i dati.



5. Con la legge regionale di stabilità per l'anno 2017 si provvede alla prima quantificazione delle quote di cui ai commi 1 e 3; la Giunta regionale, con deliberazione di variazione del bilancio finanziario di gestione, provvede agli eventuali adeguamenti contabili conseguenti alla verifica dei dati comunicati dalle Unioni territoriali e dalle stime effettuate ai sensi del comma 4.».

Art. 41.

Modifica all'articolo 56 della legge regionale n. 10/2016

1. Il comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 10/2016 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni conformano entro il 31 dicembre 2017 l'organizzazione della polizia locale ai principi organizzativi stabiliti dall'art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 9/2009; fino a tale data è ammessa l'esistenza e l'operatività di Corpi di polizia locale cui siano addetti almeno otto operatori.».

Capo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

Norme transitorie per il trasferimento delle funzioni provinciali

1. Il Commissario adotta gli eventuali atti di competenza degli organi di governo necessari per concludere, entro il 30 giugno 2017, i procedimenti connessi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4 ancora in corso alla data del 31 dicembre 2016.

2. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti.

3. Nelle more dell'approvazione del Piano di subentro di cui all'art. 7, a far data dal 1° gennaio 2017, e fino all'effettivo trasferimento delle risorse necessarie, le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di cui al capo II, dei beni mobili e immobili nonché delle risorse umane e strumentali già destinati ai procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni a esse trasferite, secondo le modalità concordate con il Commissario.

4. Nelle more dell'approvazione del Piano di liquidazione di cui all'art. 8, il Commissario cura l'amministrazione dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici residui fino al loro effettivo trasferimento alla regione e ai comuni.

Art. 43.

Gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica

1. Ferma restando la previsione di cui all'art. 32, comma 4, della legge regionale n. 26/2014, le Province mantengono a loro carico gli oneri relativi alla gestione e conduzione degli immobili connessi alle funzioni in materia di edilizia scolastica trasferite ai comuni fino all'effettivo subentro delle Unioni territoriali intercomunali e dei comuni che non vi partecipano nei rispettivi rapporti giuridici attivi e passivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2017. Le Unioni territoriali intercomunali e i comuni che non vi partecipano assicurano alle Province il rimborso dei medesimi oneri.

2. Rientrano tra gli oneri di cui al comma 1, in particolare, quelli riferiti alle utenze, assicurazioni sugli immobili, al noleggio di attrezzature e alle pulizie.

Art. 44.

Disposizioni transitorie in materia di fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità

1. Le consigliere provinciali di parità in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le loro funzioni nei territori di attuale competenza, operando presso le Unioni territoriali intercomunali comprendenti i comuni capoluogo di provincia fino alla scadenza dei rispettivi provvedimenti di nomina.

Art. 45.

Nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati

1. In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza di organi provinciali a nominare i componenti di organi di altre amministrazioni pubbliche e tale competenza non sia attribuita ai comuni o alle Unioni territoriali intercomunali, la stessa è attribuita alla regione che opera applicando, in quanto compatibili, le modalità previste dalle predette disposizioni di legge.

2. Qualora gli statuti di enti pubblici e privati prevedano la competenza della provincia a effettuare nomine o designazioni in organi di detti enti, tale competenza è attribuita alla regione nelle more della eventuale modifica di detti statuti.

Art. 46.

Qualificazione di capoluogo di provincia

1. I Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia mantengono le prerogative connesse alla qualificazione di «capoluogo di provincia» previste dalla normativa statale e regionale.



Art. 47.

Piano di riordino territoriale

1. Il Piano di riordino territoriale di cui all'allegato C-bis della legge regionale n. 26/2014, come inserito dall'art. 36, sostituisce a tutti gli effetti il Piano di riordino territoriale già definito dalla Giunta regionale; a tal fine, ogni richiamo normativo al Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 26/2014 è da riferirsi a quello contenuto nel summenzionato allegato C-bis della medesima legge.

Art. 48.

Fissazione del termine delle deliberazioni di variazioni al bilancio

1. Per l'anno 2016 il termine previsto all'art. 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è fissato al 20 dicembre 2016, esclusivamente per le Unioni territoriali intercomunali del cui ambito facciano parte comuni nei quali si siano svolte elezioni amministrative nel periodo autunnale.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 si prescinde da quanto disposto dall'art. 13, comma 11, della legge regionale n. 26/2014.

Art. 49.

Efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12, 16 e 19

1. Le modifiche apportate dagli articoli 12, 16 e 19 alle discipline di settore di cui rispettivamente alle leggi regionali n. 11/1988, n. 7/2008 e n. 5/2012 hanno effetto dal 1° gennaio 2017.

Art. 50.

Disposizioni in materia di beni immobili già appartenuti alla Comunità montana del Torre Natisone e Collio

1. Le decisioni concernenti i beni immobili già appartenuti alla Comunità montana del Torre Natisone e Collio sono assunte dalle Unioni territoriali intercomunali succedute, previo parere vincolante dei comuni partecipanti all'Unione e già facenti parte della soppressa Comunità montana, espresso a maggioranza assoluta delle amministrazioni comunali interessate.

Art. 51.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 11 e il comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 10/1988;

b) gli articoli 18, 21 e 22 della legge regionale n. 11/1988;

c) la lettera b) del comma 1 dell'art. 3, l'art. 5, il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/1996;

d) l'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: «Riordinamento istituzionale della regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali»);

e) gli articoli 9 e 12 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11: «Norme a tutela della cultura "Rom" nell'ambito del territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54);

f) l'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

g) la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'art. 4 della legge regionale n. 3/2012 concernente le centrali di committenza);

h) gli articoli 4, 4-bis, 7-bis, commi 3 e 4, 33 e 56-bis della legge regionale n. 26/2014;

i) l'art. 22 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

j) il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/2015, con effetto dal 1° gennaio 2017.

Capo VIII

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 52.

Norme finanziarie e contabili

1. Con la legge di stabilità regionale 2017 sono adeguati gli stanziamenti previsti dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), per il biennio 2017-2018, tenuto altresì conto delle procedure di subentro nelle funzioni provinciali in corso all'entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'anno 2017, la quota di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 6/2006 è determinata in 8.700.000 euro ed è destinata alla promozione e alla realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale per gli interventi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2016, n. 152/Pres. (Regolamento per la determinazione per l'anno 2016 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»), art. 3, comma 1, lettera a), nella misura di 1.000.000 euro, e lettera b), nella misura



di 7.700.000 euro, specificatamente riservati alla presa in carico per l'area di intervento «Povertà ed esclusione sociale». Le risorse sono ripartite tra le Unioni territoriali intercomunali con i criteri e le modalità previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del regolamento medesimo. Per la quantificazione delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito ivi prevista, si fa riferimento al numero di domande presentate alla data del 31 agosto 2016.

3. Alla spesa di cui al comma 2, per l'anno 2017, si provvede a valere sullo stanziamento già previsto con riferimento alla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. Il limite di impegno quindicennale autorizzato dall'art. 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), a favore delle Province per l'importo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2021 è revocato per pari importo a decorrere dal 2017.

5. Il limite di impegno quindicennale autorizzato dall'art. 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), a favore delle Province per l'importo di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2022 è ridotto per la quota complessiva di 2.701.320,30 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022.

6. Le somme assegnate alle Province a titolo di fondo straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono comprensive dei trasferimenti statali compensativi derivanti dall'imposta provinciale di trascrizione.

7. Ai fini di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 18/2015, non rilevano, per la quota non a carico dell'ente locale, le spese per la promozione di attività socialmente utili di cui all'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per lavori di pubblica utilità di cui all'art. 30, comma 2-bis, della legge regionale n. 18/2005, e per cantieri di lavoro di cui all'art. 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), stante la finalità sociale degli interventi che trovano copertura in specifici finanziamenti regionali, con spese a carico del bilancio della regione, già rientranti nei tetti di spesa validi ai fini delle norme di coordinamento della finanza pubblica applicabili alla regione medesima.

8. Al fine di garantire l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni esercitate dalle Unioni territoriali intercomunali al 1° gennaio 2017, le medesime Unioni sono autorizzate a utilizzare le giacenze di cassa che risultano nelle proprie disponibilità al 1° gennaio 2017, per l'intero importo occorrente per il perseguimento delle finalità previste dal presente comma, sino all'incasso delle somme dovute dalle Direzioni regionali competenti.

9. In relazione all'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di si-

stema integrato del pubblico impiego regionale e locale), quale legge di recepimento dei principi desumibili dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), si applica, con riferimento alle amministrazioni del Comparto unico, sino al 31 dicembre 2016.

Art. 53.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 dicembre 2016

SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00079

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2016, n. 84.

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). - Modifiche alla legge regionale n. 3/1994.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 21 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);



Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 124/2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 2016, n. 23;

Vista la legge regionale 28 giugno 2016, n. 39 (Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994);

Considerato quanto segue:

1. L'art. 14 della legge n. 157/1992 prevede che le regioni, con apposite norme, provvedano alla ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia «di dimensioni sub provinciali, possibilmente omogenei e definiti da confini naturali»; è pertanto necessario provvedere a tale ripartizione tenendo conto delle peculiarità e caratteristiche del territorio regionale;

2. In particolare, sono di seguito riportate le motivazioni della ripartizione territoriale articolate per ciascun ambito:

Il territorio della Provincia di Arezzo viene suddiviso in due ambiti territoriali di caccia (ATC): «ATC Valtiberina» avente superficie totale pari a 67.326 ettari e superficie agroforestale (SAF) pari a 64.468, con 1.216 cacciatori aventi residenza in tale territorio e «ATC Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino» con superficie totale di 253.422 ettari, SAF pari a 234.661 ettari e 8.835 cacciatori residenti. L'ATC Valtiberina manifesta una elevata omogeneità ambientale, rappresentando al suo interno una valle interna appenninica solcata dal fiume Tevere inclusa tra i crinali appenninici circostanti al Monte Fumaiolo. L'area è omogenea sia dal punto di vista faunistico, comprendendo le specie tipiche appenniniche, sia sociale, essendo questo ATC gestito in forma unitaria da oltre venti anni. L'ATC Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino, che si origina dalla fusione di due precedenti ATC, presenta una sensibile differenziazione ambientale passando dalla pianura della Valdichiana e dai fondovalle dell'alto Valdarno alle foreste appenniniche riferibili al Castanetum e Fagetum delle foreste della valle del Casentino e del Pratomagno. Nei dintorni di Arezzo risiedono le maggiori attività antropiche con una porzione di territorio assai urbanizzato. L'ATC è delimitato a nord ed est dal crinale appenninico spartiacque tra Toscana e Romagna, a sud est dalla Valdichiana, a ovest dai Monti del Chianti. La componente faunistica rispecchia le tipologie ambientali incluse;

Il territorio della Provincia di Siena viene diviso in due ATC: «Siena nord» con superficie totale di ettari 227.757 di cui 215.204 di SAF e 5.728 cacciatori residenti e «Siena sud» con 154.406 ettari di superficie totale e ettari 145.070 di SAF con 2.828 cacciatori residenti. L'ATC di Siena nord appare compreso tra i Monti del Chianti sino al torrente Orcia nei pressi di Montalcino, l'area della città di Siena, la Montagnola senese e le Colline Metallifere. L'ATC Siena sud è invece incluso tra il lago di Chiusi, la Val d'Orcia, la Valdichiana senese e l'Amiata. Entrambi gli ATC manifestano una omogenea rappresentazione delle caratteristiche ambientali, floristiche e faunistiche della campagna senese, con una mag-

giore preponderanza delle aree forestali nell'ATC meridionale, ove si colloca il massiccio del Monte Amiata. I due ATC derivano dalla fusione dei tre ATC preesistenti alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia);

I territori della Città metropolitana di Firenze e della Provincia di Prato sono accomunati ed inclusi complessivamente in due ATC: l'ATC «Firenze nord» e l'ATC «Firenze sud». L'ATC «Firenze nord» include completamente la provincia di Prato e consta di una superficie totale di 209.287 ettari e di una SAF pari a 178.484 ettari. In tale ATC, che include la città di Firenze, sono residenti 10.595 cacciatori. L'ATC «Firenze sud» ha una superficie totale di 166.039 ettari, di cui 148.042 di SAF e vi sono 9.115 cacciatori residenti. Il confine tra i due ATC è quasi interamente dato dal corso dell'Arno, salvo due porzioni: a est dove il confine dell'ATC Firenze sud si attesta sul crinale del Pratomagno e, a ovest, ove esso include i comuni facenti parte, assieme a quelli della limitrofa provincia di Pistoia, dell'area umida del Padule di Fucecchio;

Il territorio della Provincia di Grosseto viene distinto in due ATC: «Grosseto nord» con una superficie di ettari 148.857 e una SAF di 141.767 con 2.825 cacciatori residenti, e «Grosseto sud», con una superficie totale di ettari 326.207 e una SAF pari a 307.368 ettari, con 6.671 cacciatori residenti. L'ATC Grosseto nord è incluso tra le Colline Metallifere e l'area costiera del golfo di Follonica. L'ATC Grosseto sud è compreso tra la costa grossetana a sud di Castiglione della Pescaia, i Monti dell'Uccellina e l'Amiata. Entrambi gli ATC manifestano una omogenea rappresentazione delle caratteristiche ambientali, floristiche e faunistiche della campagna grossetana, con una maggiore preponderanza delle aree forestali nell'ATC meridionale, ove si colloca il massiccio del Monte Amiata. I due ATC derivano dalla fusione dei tre ATC pre-esistenti alla legge regionale n. 88/2014;

La Provincia di Livorno viene suddivisa in due ATC: «ATC Livorno», avente superficie totale di 94.890 ettari, una SAF di 82.043 ettari e 5.768 cacciatori residenti e «ATC Arcipelago toscano», con una superficie di 26.332, una SAF di 23.158 ettari e soli 443 cacciatori residenti. La scelta per tale provincia è obbligata, risultando i due ATC differenziati tra loro per confini naturali, tipologie ambientali e faunistiche e tradizioni sociali. Gran parte dell'ATC Arcipelago toscano (comprendente l'Isola d'Elba, Pianosa, e le altre isole dell'arcipelago toscano ad eccezione del Giglio) è incluso entro l'omonimo Parco Nazionale;

Il territorio della Provincia di Lucca, dal punto di vista ambientale, è costituito da una porzione montana (Appennino e Apuane) caratterizzata da ambienti prevalentemente forestali, da una limitata porzione collinare e dalla piana del fiume Serchio, che si estende fino al mare.



Rispetto alla superficie agro-forestale teoricamente disponibile per la caccia, una parte consistente del territorio dell'ATC risulta inibita all'attività venatoria, per la presenza di circa 34.000 ettari posti in aree protette e istituti faunistici pubblici, che precludono l'attività sul 22,5 per cento dell'ambito;

Nonostante le diverse caratteristiche territoriali, è opportuno costituire un ATC denominato «ATC Lucca» in quanto tale ambito è racchiuso in confini naturali e caratterizzato dalla presenza di una comunità locale idonea a gestire correttamente il territorio nel rispetto delle sue peculiarità;

Il territorio della Provincia di Pistoia è caratterizzato da una elevata antropizzazione e urbanizzazione specie nella porzione pianiziana. Rispetto ad una superficie agro-silvo-pastorale di complessivi 85.041 ettari, si riscontra una condizione di difficoltà/impossibilità a svolgere l'attività di caccia su oltre il 40 per cento della superficie. La porzione non cacciabile riguarda sia la presenza di una elevata percentuale di aree protette e aree demaniali a divieto, concentrata nella dorsale appenninica, sia la presenza di un'area protetta nel Padule di Fucecchio e diversi istituti a divieto di caccia quali le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e le zone di rispetto venatorio (ZRV). Una parte importante del territorio residuo è caratterizzata dalla presenza di colture intensive ove non è praticamente consentito l'esercizio venatorio, quali i vivai della piana pistoiese e le porzioni floro-vivaistiche della piana di Pescia; è pertanto opportuno costituire su questo territorio un ATC denominato «ATC Pistoia», racchiuso nei confini naturali del crinale appenninico a nord e del Montalbano a sud, comprendente porzioni di territorio caratteristiche della fascia appenninica, con ambienti prevalentemente forestali, porzioni collinari della fascia pedemontana e l'area di pianura contenente anche porzioni di territorio del Padule di Fucecchio. Nonostante la differenziazione ambientale, la dimensione dell'ambito consente alla comunità locale, che in tale territorio è insediata, di gestire correttamente, attraverso gli organi direttivi, le risorse faunistiche, come peraltro già sperimentato da oltre venti anni;

Il territorio della Provincia di Massa-Carrara è costituito da una porzione montana, afferente alla valle della Lunigiana e da una porzione pedemontana e litoranea, queste ultime diffusamente antropizzate. Le aree a divieto di caccia rappresentano il 22,66 per cento del territorio agro-forestale e comunque la superficie complessiva cacciabile è ulteriormente ridotta al 75 per cento del totale, tenendo presente che la zona costiera, per la forte antropizzazione, è cacciabile solo in parti assai limitate. La dimensione ristretta dell'area, delimitata dai confini naturali sopra indicati, rende opportuno costituire un unico ATC, denominato «ATC Massa», anche alla luce del fatto che storicamente su questo territorio le risorse faunistiche sono state gestite efficacemente in modo unitario dal 1995;

Il territorio della Provincia di Pisa viene suddiviso in due ATC: ATC «Pisa ovest» e ATC «Pisa est». I due ATC sono omogenei per quanto riguarda la rappresentazione, in ciascuno di essi, di tutte le categorie ambientali presenti in tale comprensorio, essendo disposti parallelamente, con dimensione principale nord-sud e dividendo in modo quasi eguale la provincia in un ATC occidentale e uno orientale. La superficie dell'ATC «Pisa ovest» è complessivamente pari ad ettari 138.206, di cui 128.510 di SAF e 35.569 ettari inclusi in aree a divieto di caccia. La superficie dell'ATC «Pisa est» è complessivamente pari a ettari 101.748, di cui 93.852 di SAF e 52.929 ettari inclusi in aree a divieto di caccia. In entrambi gli ATC pisani, procedendo da nord verso sud, si riscontrano omogeneamente: le aree di macchia mediterranea e di gariga dei Monti Pisani, la pianura alluvionale dell'Arno, le colline pisane ricche di coltivazioni oleo-viticole e poi, scendendo verso meridione, le tipologie ambientali tipiche delle foreste mediterranee (nei versanti a ovest) e i boschi di latifoglie decidue degli orizzonti del *Lauretum* e *Castanetum* della Val di Cecina. In entrambi gli ATC si ritrovano, in funzione del tipo di *habitat* prevalente, paralleli popolamenti faunistici, con la predominanza delle specie avicole delle aree aperte e di quelle legate agli ambienti umidi a nord e degli ungulati scendendo verso sud nelle aree maggiormente forestali. I confini dei due ATC sono quelli storicamente dati alla provincia di Pisa, comprendendo, a nord, l'intera conca fluviale dell'Arno e, a sud, il bacino del fiume Cecina. I cacciatori residenti sono 5.303 nell'ATC occidentale e 3.731 nell'ATC orientale. La suddivisione proposta dei due ATC appare congrua rispetto alla tradizione di gestione dei cacciatori e agricoltori locali degli ultimi vent'anni, rispecchiando fedelmente i confini presenti prima della legge regionale n. 88/2014;

3. Per ottimizzare e razionalizzare le procedure che gli ATC, nell'ambito delle funzioni pubbliche loro attribuite, svolgono per l'acquisizione di forniture e servizi e per il conferimento di incarichi professionali, è necessario prevedere l'accentramento in un unico ufficio delle procedure di importo superiore a 5.000,00 euro e attribuire le funzioni di vigilanza e controllo alla Giunta regionale, abrogando la Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC;

4. Al fine di disciplinare la chiusura della gestione commissariale dagli ATC prevista dalla legge regionale n. 39/2016 e il passaggio dei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro dipendente in essere, agli ambiti istituiti con la presente legge è necessario prevedere disposizioni transitorie;

5. Al fine di concludere la gestione commissariale introdotta con la legge regionale n. 39/2016, è necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge;



Art. 1.

Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC). Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC)*). — 1. Nel territorio agro-silvo-pastorale della Toscana, l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata negli ATC individuati nell'allegato A.

2. L'allegato A è modificato con deliberazione della Giunta regionale nel caso in cui gli ATC siano modificati a seguito della istituzione di nuovi comuni e i territori ricadono nello stesso ATC, negli altri casi l'allegato A è modificato con la legge regionale di istituzione del nuovo comune.

3. I confini degli ATC sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26.».

Art. 2.

Natura e organi degli ATC. Sostituzione dell'art. 11-bis della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 11-bis della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 11-bis. (*Natura e organi degli ATC*). — 1. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.

2. Sono organi dell'ATC:

- a) il Presidente;
- b) Comitato di gestione;
- c) il Revisore dei conti.

3. Il Presidente dell'ATC è eletto dal Comitato di gestione.

4. Il Presidente rappresenta l'ATC, convoca e presiede le riunioni del comitato di gestione.

5. Il Comitato di gestione, nominato ai sensi dell'art. 11-ter, comma 4, approva lo statuto in conformità ad uno schema definito dalla Giunta regionale, i regolamenti, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo.

6. Il comitato di gestione dell'ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei principali provvedimenti approvati, compresi i bilanci, mediante pubblicazione *on-line*.

7. La Regione esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività dell'ATC e può impartire specifiche direttive.

8. Con regolamento regionale è disciplinato il funzionamento degli ATC.».

Art. 3.

Comitato di gestione e Presidente dell'ATC. Sostituzione dell'art. 11-ter della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 11-ter della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 11-ter. (*Comitato di gestione e Presidente dell'ATC*). — 1. Il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui:

a) tre designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa un rappresentante;

b) tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello di ATC;

c) due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

d) due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

2. I membri del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono scelti tra la generalità dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'ATC, tra i cacciatori iscritti, tra gli appartenenti alle associazioni ambientali residenti nel comprensorio.


3. Le designazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale.

4. Il Comitato di gestione è nominato dal Consiglio regionale ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei membri,

5. Non si applica alla nomina del Comitato di gestione l'art. 1, comma 1-bis, lettera b), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), nella parte in cui sanziona con l'inammissibilità della designazione la mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte dei soggetti designanti.

6. Il Comitato di gestione si riunisce validamente con la presenza di almeno sei componenti e adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni.



8. I membri del Comitato di gestione decadono in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni o di revoca della designazione da parte dell'organizzazione o associazione di riferimento.

9. Il Comitato di gestione è responsabile dell'amministrazione dell'ATC e svolge le attività di cui all'art. 12.

10. Al Presidente e ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

11. I comitati di gestione possono attuare con gli ATC contigue forme di gestione concordata finalizzata anche all'interscambio dei cacciatori.»

Art. 4.

Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC. Abrogazione dell'art. 11-quinquies della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 11-quinquies della legge regionale n. 3/1994 è abrogato.

Art. 5.

Centrale unica di committenza. Sostituzione dell'art. 11-sexies della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 11-sexies della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 11-sexies. (Centrale unica di committenza). — 1. Gli ATC svolgono in forma accentrata le procedure per l'affidamento di servizi e forniture nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e le procedure per l'affidamento di incarichi professionali.

2. Gli ATC, con convenzione, costituiscono, entro trenta giorni dalla nomina dei comitati di gestione, un ufficio con funzioni di centrale unica di committenza per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 1, di importo superiore a 5.000,00 euro; nella convenzione è individuato l'ATC presso il quale è costituito l'ufficio.

3. L'ufficio con funzioni di centrale unica di committenza di cui al comma 2, provvede all'acquisizione della qualificazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 50/2016; fino all'acquisizione della qualificazione ciascun ATC provvede all'affidamento dei servizi e delle forniture nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016.

4. L'ufficio di cui al comma 2, utilizza il personale degli ATC secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 2.

5. La responsabilità dell'ufficio di cui al comma 2, è attribuita ad un soggetto esperto in materia di contratti pubblici, selezionato dalla Giunta regionale con procedu-

ra comparativa con modalità definite con deliberazione della Giunta regionale stessa. L'incarico di responsabile dell'ufficio ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

6. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 2, trasmette trimestralmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull'attività svolta.

7. La Giunta regionale, con deliberazione, individua modalità e tempi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sull'attività contrattuale di ciascun ATC.

8. L'ATC presso il quale è costituito l'ufficio di cui al comma 2, provvede alla revoca dell'incarico di responsabile qualora la Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, rilevi irregolarità nelle procedure svolte.

9. Le spese sostenute per il funzionamento dell'ufficio di cui al comma 2, compreso il compenso del responsabile, sono ripartite tra ciascun ATC in base al numero dei cacciatori iscritti.»

Art. 6.

Controllo sostitutivo. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 3/1994

1. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 3/1994 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Nel caso di mancata stipulazione da parte di tutti gli ATC della convenzione di cui all'art. 11-sexies, la Regione individua, con deliberazione della Giunta regionale, l'ATC presso il quale è costituito l'ufficio con funzione di centrale unica di committenza e provvede alla costituzione dello stesso tramite la nomina di un commissario *ad acta* ai sensi della legge regionale n. 53/2001.»

Art. 7.

Inserimento dell'allegato A nella legge regionale n. 3/1994

1. Nella legge regionale n. 3/1994 è inserito l'allegato A (Ambiti territoriali di caccia «ATC» della Regione Toscana).

Art. 8.

Disposizioni transitorie di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 5/2008, non può essere nominato membro del Comitato di gestione chi ha già svolto tale carica, presso qualunque ATC, per un periodo totale superiore a cinque anni.

2. Ai fini del comma 1, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia «ATC»). Modifiche alla legge regionale n. 3/1994) e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.



Art. 9.

Norme transitorie

1. Gli ATC istituiti con la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia), sono soppressi dalla nomina dei comitati di gestione degli ATC di cui all'allegato A della legge regionale n. 3/1994, istituiti nell'ambito provinciale di riferimento.

2. Alla data della soppressione degli ATC di cui al comma 1, i presidenti dei comitati di gestione degli ATC e i revisori unici in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica per i successivi tre mesi con funzioni di liquidatori per la redazione del bilancio finale di esercizio e la ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro dipendente in essere.

3. Per lo svolgimento della funzione di liquidatore è corrisposta, a carico del bilancio dell'ATC in liquidazione, un'indennità nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il bilancio finale di esercizio e l'atto di ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici sono trasmessi agli ATC istituiti nell'ambito provinciale di riferimento e alla Regione.

5. I comitati di gestione degli ATC di nuova istituzione, ricevuti gli atti di cui al comma 2, provvedono di comune

accordo, entro i successivi trenta giorni, ad individuare e ripartire tra loro i rapporti giuridici e il patrimonio. La ripartizione deve essere effettuata per il 75 per cento in proporzione al numero dei cacciatori iscritti e per il 25 per cento con riferimento al territorio rappresentato.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione provvede al riparto.

7. Al trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici si provvede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 dicembre 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 2016.

(*Omissis*)

17R00031

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19, della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

Si rende noto che nel supplemento ordinario n. 55 del 14 dicembre 2016, nella legge regionale di cui all'oggetto, a pag. 163, all'art. 14, lettera *c*), comma 3-*quinquies*, anziché «... legge regionale 9 dicembre, n. 19 ...», deve correttamente leggersi «... legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 ...».

17R00139

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-026) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 7 0 1 *

€ 4,00

